



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ai sensi art. 1, comma 816 e seguenti,
della Legge 27/12/2019 n. 160

INDICE

CAPO I – PARTE GENERALE

- Art.1 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
- Art.2 – Definizioni
- Art.3 – Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni
- Art.4 – Atti amministrativi

CAPO II – CLASSIFICAZIONE, DISMISSIONE O ASSUNZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

- Art.5 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art.6 – Avvio e termine del procedimento
- Art.7 – Istruttorie
- Art.8 – Dismissione
- Art.9 – Assunzione
- Art.10 – Norme generali

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art.11 – Procedure informatiche
- Art.12 – Presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi
- Art.13 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art.14 – Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dalla Provincia
- Art.15 – Nulla osta provinciale
- Art.16 – Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la provincia.
Attività di vigilanza
- Art.17 – Convenzioni speciali
- Art.18 – Procedure semplificate per il rilascio di alcune tipologie di autorizzazioni e concessioni
- Art.19 – Comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi
- Art.20 – Durata – rinnovo - proroga e rinuncia dei provvedimenti autorizzativi
- Art.21 – Modifica - decadenza - sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi
- Art.22 – Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi – estinzione
- Art.23 – Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione – Duplicato
- Art.24 – Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi
- Art.25 – Occupazioni d'urgenza
- Art.26 – Garanzia
- Art.27 – Occupazioni abusive
- Art.28 – Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e del soprassuolo
- Art.29 – Ulteriori disposizioni inerenti i provvedimenti autorizzativi per le competizioni sportive e i trasporti eccezionali
- Art.30 – Quantificazione delle spese istruttorie

CAPO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Art.31 – Rilascio di autorizzazione o nulla osta per i mezzi pubblicitari
- Art.32 – Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario
- Art.33 – Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione
- Art.34 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art.35 – Durata e termini delle autorizzazioni pubblicitarie e del nulla osta
- Art.36 – Rinuncia e revoca
- Art.37 – Rinnovo, decadenza e voltura
- Art.38 – Modifica del messaggio pubblicitario
- Art.39 – Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R. n.495/1992 e preinsegne

- Art.40 – Pubblicità temporanea
- Art.41 – Circolazione di persone invalide
- Art.42 – Canone
- Art.43 – Registro di pubblicità
- Art.44 – Funzionario responsabile

CAPO V – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art.45 – Oggetto del canone
- Art.46 – Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art.47 – Durata delle occupazioni
- Art.48 – Suddivisione del territorio provinciale
- Art.49 – Determinazione della superficie di occupazione e commisurazione della tariffa standard
- Art.50 – Adeguamento annuale del canone
- Art.51 – Coefficiente di valutazione dell'occupazione
- Art.52 – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art.53 – Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art.54 – Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi
- Art.55 – Riduzioni del canone

CAPO VI – DISCIPLINA DI RISCOSSIONE DEL CANONE

- Art.56 – Modalità e termini di pagamento del canone
- Art.57 – Variazioni a valere sul canone
- Art.58 – Rateizzazione
- Art.59 – Sanzioni
- Art.60 – Diffide, riscossione coattiva e rimborsi
- Art.61 – Funzionario responsabile

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.62 – Contenzioso
- Art.63 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

ALLEGATO 1 - Provvedimenti autorizzativi stradali: prescrizioni riguardanti la realizzazione di alcune tipologie di opere o l'effettuazione di attività (ad esclusione della materia relativa alla pubblicità)

ALLEGATO 2 - Documentazione necessaria per il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di realizzazione di opere o l'effettuazione di alcune attività

ALLEGATO 3 - Documentazione per le gare motoristiche

ALLEGATO 4 - Documentazioni per le gare ciclistiche

ALLEGATO 5 - Documentazione per le gare podistiche, atletiche, con animali o con veicoli a trazione animale

ALLEGATO 6 - Documentazione per la circolazione delle macchine agricole eccezionali

ALLEGATO 7 - Documentazione per la circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

ALLEGATO 8 - Documentazione per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari

ALLEGATO 9 - Definizione delle spese di istruttoria

ALLEGATO A – Classificazione delle strade provinciali

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento

La Provincia di Cuneo istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici, denominato anche "canone", secondo quanto previsto dall'art.1, commi da 816 a 835, della L.27 dicembre 2019 n.160, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'art.63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", limitatamente alle strade di pertinenza delle Province.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina:

- l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali volte al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali con riferimento al Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", al suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1992, n. 495, e norme collegate;
- le modalità di applicazione del canone.

Le disposizioni regolamentari si applicano alle occupazioni, anche abusive, delle strade, delle aree e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, nonché delle aree collocate in fascia di rispetto e di quelle in proprietà privata soggette a servitù di passaggio costituite nei modi e termini di legge.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento e in conformità alla normativa vigente si intende per:

- a) "assunzione": il procedimento amministrativo attraverso il quale, una volta conclusasi l'attività di classificazione amministrativa della strada in strada provinciale o in caso di riclassificazione di strada regionale o comunale in strada provinciale, la Provincia provvede ad acquisire la stessa, ovvero tratti di essa, al proprio demanio o patrimonio indisponibile;
- b) "canone": la somma dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in base all'art. 1, comma 819, della L.27/12/2019 n.160;
- c) "centro abitato": l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, come deliberato dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992;
- d) "classificazione amministrativa" di una strada: la fase procedimentale attraverso la quale, anche a seguito delle risultanze della classificazione tecnica, viene individuata la caratteristica di strada regionale, provinciale o comunale in base alle definizioni richiamate dal D.Lgs. n. 285/1992;
"riclassificazione amministrativa": la fase procedimentale attraverso la quale si provvede a modificare la precedente classificazione nel senso del passaggio ad un'altra classe;
- e) "classificazione tecnica" di una strada: la fase procedimentale attraverso la quale vengono individuate le caratteristiche tecniche della strada con riferimento alla sua riconducibilità ad una delle categorie richiamate dal D.Lgs. n. 285/1992;
"riclassificazione tecnica": la fase procedimentale attraverso la quale si provvede a modificare la precedente classificazione nel senso del passaggio ad un'altra categoria;
- f) "dismissione": il procedimento amministrativo attraverso il quale, una volta accertata la proprietà provinciale della strada, o in caso di riclassificazione di strada provinciale in strada regionale o comunale, la Provincia provveda al trasferimento della stessa, ovvero di tratti di essa, a favore di altro ente;
- g) "Ente gestore della strada": la Provincia di Cuneo ovvero il Comune che esercita le competenze della Provincia in virtù di apposita convenzione;
- h) "garanzia": il titolo di garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale costituito dai richiedenti il provvedimento autorizzativo a garanzia delle ragioni creditorie della Provincia, in conformità alle disposizioni in materia;

- i) "impianto e mezzo pubblicitario": quelli contemplati dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992;
- j) "occupazione": l'utilizzazione di aree e spazi pubblici, con o senza autorizzazione, con conseguente sottrazione o limitazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- k) "occupazione permanente": occupazione di carattere stabile effettuata a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo avente, comunque, durata non inferiore all'anno e che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- l) "occupazione temporanea": l'occupazione per un periodo occasionale inferiore all'anno, in base ad un provvedimento autorizzativo con effetto temporaneo;
- m) "provvedimento autorizzativo": l'atto amministrativo (autorizzazione, concessione, nulla osta) rilasciato dall'Ente gestore della strada;
- n) "spese istruttorie": la somma, determinata con atto della Provincia, dovuta dai richiedenti i provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente Regolamento all'atto della presentazione della relativa domanda;
- o) "uso comune": la fattispecie di uso in cui più soggetti sono beneficiari dell'occupazione e coobbligati dal provvedimento autorizzativo;
- p) "Regolamento": il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di aree e spazi pubblici nonché il corrispondente canone di occupazione.

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali e regionali vigenti.

Art. 3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

La struttura provinciale competente svolge, anche in forma decentrata, le funzioni di cui al presente Regolamento per favorire e semplificare il rapporto con i cittadini.

L'esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e concessioni stradali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione ex art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. La convenzione stabilisce la quota di canone per occupazione di aree e spazi pubblici eventualmente trattenuta dal Comune nonché ulteriori risorse definite dalla convenzione quadro, di cui al comma 5, da riconoscere al Comune.

Le convenzioni disciplinano le competenze delegate ai Comuni in ragione del tipo di adesione concordata, dei benefici ricavabili dai cittadini e della rispondenza a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

In particolare, le convenzioni prevedono i seguenti obblighi a carico dei Comuni:

- a) rispetto della normativa statale e regionale vigente, compresi eventuali atti di indirizzo emanati dalla Regione;
- b) rispetto di tutte le fasi di accertamento ed incasso del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché gestione del contenzioso ed eventuale iscrizione a ruolo.

Per stipulare le convenzioni è necessario che i Comuni, anche organizzati in forma associata:

- a) concordino con la Provincia lo sviluppo urbanistico per le zone che accedono alla rete viaria provinciale;
- b) pianifichino al di fuori dei centri abitati la presenza dei mezzi pubblicitari stradali secondo criteri condivisi con la Provincia a salvaguardia della sicurezza della circolazione e della tutela del paesaggio.

Il Consiglio Provinciale approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, con Decreto del Presidente vengono approvate le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Provincia tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.

Per la definizione di eventuali controversie una commissione paritetica è nominata in accordo tra le parti.

La Provincia mantiene la competenza esclusiva in materia di:

- a) stipula degli accordi di cui all'art. 17. Le singole autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi del comma 2 rispettano le prescrizioni stabilite nei predetti accordi;
- b) rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive non motoristiche a carattere sovra-comunale;
- c) rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive motoristiche su strada provinciale, che coinvolgono il territorio di più Comuni;
- d) rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti e di veicoli eccezionali, che coinvolgono il territorio di più Comuni.

Art. 4 - Atti amministrativi

In ragione del tipo di attività od opera che interessa la strada, le sue pertinenze e le aree circostanti, l'Ente gestore della strada rilascia per l'occupazione del suolo pubblico i seguenti tipi di atto:

- **autorizzazione** per le opere ed attività che implicano un utilizzo speciale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

Ipotesi, non esaustive, di autorizzazione sono costituite da:

- a) l'apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali;
- b) i nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade;
- c) la trasformazione e la variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- d) le opere, i depositi e i cantieri stradali, anche temporanei, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità stradali;
- e) la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;
- f) qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;

- **concessione** per le opere ed attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo e che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato.

Ipotesi, non esaustive, di concessione sono costituite da:

- a) gli attraversamenti, l'uso e l'occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- b) le opere, i depositi e i cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze;
- c) l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
- d) la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;

- **nulla osta** per tutte le opere elencate ai precedenti punti se ricadenti all'interno della

delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti. In assenza del verbale di constatazione dei limiti di centro abitato tra la Provincia ed il Comune si fa riferimento alla disciplina, alle procedure e alle competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati, in quanto compatibili.

Soggetti ad autorizzazione sono altresì:

- a) l'effettuazione di trasporti ed il transito di veicoli eccezionali sulle strade (art. 10, 104 del D.Lgs. n. 285/1992);
- b) le competizioni sportive su strada (art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992).

CAPO II - CLASSIFICAZIONE, DISMISSIONE O ASSUNZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

Art. 5 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Capo disciplina l'attività di classificazione o riclassificazione delle strade provinciali, di cui è proprietaria la Provincia di Cuneo, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e norme regionali collegate.

Esso disciplina altresì la dismissione o l'acquisizione delle strade o di tratti di esse al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale.

Art. 6 - Avvio e termine del procedimento

La classificazione e riclassificazione delle strade è subordinata alle disposizioni contenute nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici per i progetti di viabilità. In assenza di specifiche indicazioni essa è subordinata al parere reso dalla competente struttura provinciale.

Ferma la possibilità di concludere le intese di cui all'art. 17, comma 1, i procedimenti disciplinati dal presente Capo sono avviati d'ufficio ovvero a seguito di istanza dei Comuni o della Regione, presentata alla struttura provinciale competente ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cuneo.

I termini per la conclusione dei procedimenti oggetto del presente Capo sono disciplinati dalla L.n. 241/1990 e s.m.i. e/o dalle normative di settore qualora non siano stabiliti dal "Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo" di questo Ente.

Art. 7 - Istruttorie

L'istruttoria tecnica consiste nell'accertamento dei dati catastali relativi alla strada oggetto del procedimento ottenuto tramite l'acquisizione dei rilievi già esistenti, ovvero tramite la redazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei luoghi. Dall'istruttoria tecnica si ricava la categoria di appartenenza della strada, in base alle definizioni di cui al D.Lgs.n.285/1992 "Nuovo codice della strada".

Ai fini dell'istruttoria amministrativa la struttura competente accerta, per la classificazione dei tratti interni di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, la delimitazione e la consistenza demografica del centro abitato, attraversato dal tratto interno di strada oggetto del procedimento. A tale scopo, la predetta struttura fa riferimento al provvedimento comunale che delimita il centro abitato, corredata di idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Qualora si tratti di strada che nasca o finisca non in centro abitato, la struttura competente può individuare altri requisiti amministrativi ai fini della classificazione, enunciandoli nella motivazione del provvedimento finale.

Sempre ai fini dell'istruttoria amministrativa la struttura competente accerta altresì l'esistenza di eventuali titoli di proprietà sulla strada oggetto del procedimento. A tale scopo, si intende applicabile l'istituto della usucapione ordinaria a favore del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia di Cuneo.

Nel caso di classificazione come strada provinciale di strada extraurbana, principale, secondaria o locale, che allaccia alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico, la struttura competente individua e specifica, nel caso di specie, i criteri enunciati, motivandone l'applicazione.

Dall'istruttoria amministrativa si ricava la categoria di appartenenza della strada, in base alle definizioni di cui di cui al D.Lgs.n.285/1992 "Nuovo codice della strada".

Il provvedimento di classificazione è adottato con Decreto del Presidente della Provincia.

Art. 8 - Dismissione

Le strade non classificate come provinciali e le strade provinciali riclassificate in strade regionali o comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile con Deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione.

A seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al nuovo ente proprietario mediante apposito verbale di consegna.

Qualora non vi sia intesa fra gli enti proprietari e il nuovo ente proprietario rifiuti di ricevere la strada di propria competenza dalla Provincia, si applica l'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 86 del 1996, e successive modificazioni.

Nel caso in cui il nuovo ente proprietario non intervenga nel termine assegnato per effetto dell'applicazione della disposizione richiamata al comma precedente, la struttura provinciale competente è autorizzata a redigere il verbale previsto al comma 2, alla presenza di due testimoni, a notificarlo all'amministrazione inadempiente mediante ufficiale giudiziario e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale citato.

Art. 9 - Assunzione

Le strade classificate come provinciali ai sensi del precedente art. 7, comma 7, ovvero le strade regionali o comunali riclassificate in strade provinciali sono acquisite al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale.

A tale scopo, con Decreto del Presidente si propone al Consiglio Provinciale l'acquisizione al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale della strada, anche contestualmente alla sua classificazione; il provvedimento di acquisizione è subordinato all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Qualora non vi sia intesa fra gli enti proprietari e l'ente cedente rifiuti di consegnare la strada di competenza provinciale alla struttura competente a riceverla, si applica l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 86/1996, e successive modificazioni.

La dismissione o l'assunzione possono avvenire anche qualora, per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi, in funzione delle caratteristiche di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992, si renda necessario il trasferimento di strade, o di tratti di esse, fra gli enti proprietari.

Art. 10 - Norme generali

Prima di avviare i procedimenti di classificazione o riclassificazione la Provincia di Cuneo può promuovere la conclusione di intese fra gli enti proprietari delle strade ai fini della classificazione o riclassificazione delle strade di rispettiva competenza, ovvero utilizzare a tale scopo le convenzioni di cui al successivo art. 17.

I provvedimenti di classificazione o riclassificazione divenuti definitivi ed efficaci sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per tutti gli effetti di legge.

La classificazione delle strade è inserita in un applicativo informatico ("Catasto Strade"), in cui vengono riportate la cartografia stradale di riferimento, le principali caratteristiche tecniche e funzionali delle strade, gli impianti e servizi permanenti, i mezzi pubblicitari, gli estremi amministrativi delle opere autorizzate ai sensi del presente Regolamento, nonché gli altri elementi previsti dal Codice della strada.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 11- Procedure informatiche

Al fine di ottimizzare i tempi di riscontro delle domande e di rilascio dei provvedimenti autorizzativi la Provincia si dota di strumenti che consentano il trattamento informatico dei documenti e dei flussi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati relativi alle autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali risultano localizzati sulla base della progressiva chilometrica e/o georiferiti con le coordinate geografiche (Gauss Boaga od U.T.M.) secondo le disposizioni ministeriali vigenti in materia. Gli stessi sono inseriti, a cura dell'Ente gestore della strada, in una banca dati informatizzata, appositamente costituita per gli adempimenti relativi alla gestione del "Catasto Strade".

Gli Enti gestori delle strade curano l'individuazione delle coordinate geografiche non indicate nelle domande.

Gli elenchi sono mantenuti costantemente aggiornati e integrati da un apposito scadenziario che consente la gestione ed il recupero dei dati, anche storici, relativi ad autorizzazioni e concessioni non più attive.

Art. 12 - Presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ha luogo con la presentazione della relativa domanda alla Provincia di Cuneo.

Le domande rivolte al rilascio di autorizzazione, concessione o nulla osta sono presentate, secondo i modi consentiti dalla legge, anche per via telematica.

Nel caso di presentazione di più domande per il rilascio di un provvedimento autorizzativo relativo al medesimo oggetto viene osservato il criterio cronologico di protocollazione delle domande.

L'Ente gestore della strada individua le modalità tecniche ed operative di accesso e gli standard necessari all'inoltro della documentazione informatica.

Le domande, corredate dalla documentazione indicata in allegato al presente Regolamento, sono redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura competente. Le domande possono essere cumulative di più opere o attività, ad eccezione di quelle relative alle competizioni sportive e alla circolazione di veicoli o trasporti eccezionali. Per i mezzi pubblicitari si rinvia a quanto previsto nel Capo IV.

Il pagamento del bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge e secondo le regole individuate dall'Ente.

La domanda è presentata anche se per la tipologia dell'opera richiesta è prevista, a norma di legge o del presente Regolamento, l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione.

Ove la domanda sia irregolare, incompleta ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria, l'Ente gestore della strada è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni, assegnando i termini per la regolarizzazione della stessa. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta.

Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione della domanda senza che sia pervenuto quanto previsto al comma precedente, la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata e la pratica archiviata. Le spese istruttorie versate non sono ripetibili. La presentazione di nuova istanza è, comunque, ammessa.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.

Il rigetto della domanda dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.

In caso di rigetto della domanda, di accoglimento parziale della stessa o di diniego del provvedimento autorizzativo i richiedenti possono presentare domanda di riesame corredata da nuovi elaborati di progetto e dall'attestazione di versamento delle relative spese di istruttoria entro 30 giorni dal provvedimento di rigetto, di accoglimento parziale o di diniego.

Art. 13 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il procedimento deve concludersi entro il termine decorrente dalla data di presentazione della domanda alla Provincia secondo i tempi di cui alla L n. 241/1990 e s.m.i. e/o alle normative di settore qualora non siano specificati nel "Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo" di questo Ente.

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata. In caso di inoltro per via telematica il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data della ricevuta di consegna del sistema di Posta Elettronica Certificata.

Art. 14 - Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dalla Provincia

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi deve sempre precedere sia l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante che l'esecuzione delle eventuali opere.

I provvedimenti autorizzativi sono accordati nei limiti e per le finalità stabiliti dalla normativa sulla sicurezza stradale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri enti od uffici.

Una volta ammessa la domanda all'istruttoria, la competente struttura, compiuto l'esame della stessa e sulla base delle risultanze del sopralluogo tecnico, redige il provvedimento autorizzativo, assegnando il termine per l'inizio dell'esecuzione dell'opera e richiedendo l'invio di comunicazione di avvio ed esecuzione dei lavori, la durata degli stessi, nonché le altre condizioni a cui è soggetto il destinatario del provvedimento. Sono altresì indicate a carico del titolare prescrizioni di massima sia a carattere generale che relative alla realizzazione di alcune tipologie di opere o all'effettuazione di attività. Le prescrizioni tecniche possono, con atto dirigenziale, essere integrate in ragione delle esigenze contingenti della circolazione e dei manufatti stradali ed aggiornate in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale disponibile.

Il provvedimento di concessione od autorizzazione contiene la specificazione della sua durata.

In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile del procedimento rilascia o nega il provvedimento di concessione o autorizzazione e, in caso di diniego, viene applicato l'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

In caso di diniego il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e per il sopralluogo.

Il provvedimento di rilascio è subordinato al versamento da parte del richiedente di marca da bollo, del deposito cauzionale, quando richiesto, nonché dell'eventuale pagamento della prima annualità del canone per l'occupazione.

Lo stesso provvedimento, ove possibile, è inviato al destinatario immediatamente via PEC; in caso di indisponibilità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il rilascio è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata A.R.

Nel caso vi sia occupazione di suolo pubblico, la Provincia determina il canone di occupazione di aree e spazi pubblici ai sensi del presente Regolamento e ne rende possibile il pagamento, da effettuarsi contestualmente al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, attraverso l'utilizzo del sistema PagoPa o di altra piattaforma elettronica prevista ai sensi di legge.

Art. 15 - Nulla osta provinciale

Il rilascio del nulla osta provinciale di cui all'art. 4 è subordinato alla presentazione, tramite i Comuni, di copia in carta semplice della domanda di autorizzazione o concessione da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica. Relativamente alle modalità di presentazione, si applicano le disposizioni di cui all'art.12.

Nei modi e nei termini di cui alla L.n.241/1990 la Provincia invia al Comune il nulla osta con le prescrizioni cui sono soggetti i destinatari dei provvedimenti di autorizzazione e concessione. Tale atto è accompagnato dalla documentazione relativa al pagamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che deve essere allegata al provvedimento comunale.

Nei casi in cui le attività od opere soggette a nulla osta preventivo non risultino conformi alle disposizioni di legge ed a quelle del presente Regolamento, nei termini di cui al comma 2, la Provincia comunica l'atto di diniego motivato in ordine al rilascio dei provvedimenti di competenza del Comune.

I Comuni trasmettono alla Provincia copia dell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché copia della denuncia di inizio e fine lavori.

Art. 16 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza

I Comuni, delegati con apposita convenzione a rilasciare autorizzazioni o concessioni di competenza provinciale, ricevuta la domanda dell'interessato e valutata la regolarità della documentazione a corredo, effettuano l'istruttoria secondo le disposizioni del presente Regolamento e rilasciano i relativi provvedimenti autorizzativi, dandone comunicazione alla Provincia.

Il Dirigente della struttura provinciale competente esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, l'attività di vigilanza sui provvedimenti emanati dai Comuni, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento e al contenuto della convenzione.

Art. 17 - Convenzioni speciali

La Provincia può stipulare con Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità convenzioni speciali per la collocazione di tubazioni e impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché nel caso di interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi.

Fermo l'obbligo per il titolare del provvedimento autorizzativo di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi in ordine alla semplificazione dei versamenti da effettuarsi a titolo di spese di istruttoria anche in modo cumulativo ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.

Le convenzioni prevedono l'obbligo di fornire alla Provincia la situazione aggiornata relativa alla rete di distribuzione e di impianti presenti nel sottosuolo e soprasuolo del demanio stradale con estensione alla fascia di rispetto. I dati sono trasmessi in forma compatibile con il loro inserimento automatico nell'applicativo informatico "Catasto Strade" della Provincia.

Le convenzioni disciplinate dal presente articolo hanno durata ordinaria quinquennale e, alla loro scadenza, sono tacitamente rinnovate, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione.

A pena di decadenza, ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le convenzioni già stipulate sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Un collegio arbitrale composto da tre arbitri è competente per le eventuali controversie tra la Provincia di Cuneo e gli Enti convenzionati; gli arbitri sono così individuati ai sensi dell'art. 810 del Codice di procedura civile:

- a) per la Provincia di Cuneo, il Dirigente della struttura competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia di viabilità;

- b) per l'Ente convenzionato, un Dirigente esperto in materia di viabilità;
- c) per la Prefettura - UTG della Provincia di Cuneo, un Dirigente della carriera prefettizia.

Detto collegio giudica secondo equità.

Art. 18 - Procedure semplificate per il rilascio di alcune tipologie di autorizzazioni e concessioni

Sono realizzabili mediante silenzio-assenso, ex art. 20 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", gli interventi, anche non urgenti, che presentano le seguenti caratteristiche, previa verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici ove previsto:

- a) occupazioni aventi limitata incidenza sulla circolazione stradale;
- b) occupazioni temporanee a carattere sociale;
- c) collocazione di insegne d'esercizio ed alcune tipologie di mezzi pubblicitari temporanei e di piccolo formato;
- d) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da altri Enti pubblici e soggetti privati per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni culturali, sportive e di promozione economica del territorio patrocinate dalla Provincia;
- f) collocazione delle tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici, orologi e indicatori meteorologici funzionanti per la pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, purché non contengano messaggi pubblicitari, nonché le aste delle bandiere;
- g) occupazioni realizzate per la sosta temporanea delle autovetture e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico;
- h) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci, se in spazi appositamente individuati per lo scopo e per il tempo strettamente necessario a tali attività;
- i) occupazioni realizzate con innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) occupazioni sia temporanee sia permanenti del sottosuolo, realizzate con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- k) occupazioni temporanee effettuate con tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico, nonché i balconi, le verande, i bow-windows ed altri infissi di carattere temporaneo, di estensione individuata con provvedimento dirigenziale;
- l) occupazioni relative agli accessi, ai passi carrabili di abitazioni private e dei fondi agricoli.

Il procedimento semplificato può aver corso solo ove l'ufficio competente provinciale o comunale, se convenzionato, abbia definito l'ammontare del canone dovuto.

Se l'intervento è soggetto alla disciplina urbanistico-edilizia la domanda, conforme ai requisiti di cui ai commi precedenti, è corredata da una relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché, se dovuti, da ricevuta del pagamento del canone di occupazione di aree e spazi pubblici e delle spese istruttorie e da documento che comprovi la costituzione del titolo di garanzia.

Gli interventi s'intendono assentiti se l'Ente gestore della strada non emana provvedimento di diniego decorso il termine per la conclusione del procedimento dalla presentazione della relativa domanda. Questa costituisce, dopo tale periodo, titolo autorizzativo ed è seguita, al termine dell'attività o della realizzazione dell'opera, da una comunicazione di fine lavori. Sul titolare del titolo autorizzativo grava comunque l'obbligo di apportare all'attività o all'opera le modifiche che l'Ente gestore della strada anche successivamente ritenga di imporre a salvaguardia della strada, della circolazione stradale e degli interessi generali. Dette modifiche sono ad esclusivo onere del soggetto autorizzato e sono realizzate secondo tempi e modi indicati dall'Ente gestore della strada.

Ove, entro il termine indicato al comma precedente, sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni richieste, l'Ente gestore della strada notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Qualora l'attività o l'opera interessi strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, il procedimento semplificato non può applicarsi e l'istanza eventualmente presentata è priva di effetti.

L'attività o l'opera realizzata a seguito di istanza in violazione di quanto definito nel presente articolo e delle eventuali prescrizioni dell'Ente gestore della strada, ovvero non rispondente a quanto richiesto, è considerata abusiva e sanzionata a termini di legge.

Art. 19 - Comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi

Quanto al regime della comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Art. 20 - Durata – rinnovo - proroga e rinuncia dei provvedimenti autorizzativi

I provvedimenti autorizzativi possono avere durata massima di 29 anni, rinnovabile salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti o negli atti di rilascio.

Almeno 60 giorni prima della scadenza i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente possono chiedere il rinnovo dei medesimi secondo le disposizioni stabilite nel presente Regolamento per le domande di rilascio dell'atto originario.

I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro 10 giorni, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario.

Nell'ipotesi che la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali il titolare del provvedimento relativo all'opera preesistente è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.

Qualora il provvedimento autorizzativo sia già in essere, ai fini del rinnovo, quello rilasciato da più tempo, a parità di condizioni di validità, è preferito.

Non possono essere rinnovati i titoli autorizzativi se non sono stati versati interamente il canone dovuto e le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute per l'occupazione precedente.

Le occupazioni esenti da canone, nonché i manufatti relativi ad infrastrutture stradali (quali rotonde, intersezioni, viadotti, etc.) e pertinenze (marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, etc.), gestiti dalla Provincia o dai Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 3, ovvero dai Comuni non convenzionati sulla base di accordi specifici preesistenti o contenuti nel provvedimento autorizzativo, sono tacitamente rinnovati, salvo sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano per oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, l'Ente gestore della strada, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell'atto originario.

Se i lavori sono stati iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile il titolare presenta tempestiva domanda per la proroga del termine.

Se accordata, la proroga è di durata massima di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.

Per la rinuncia ai provvedimenti autorizzativi già emessi occorre una comunicazione in carta semplice indirizzata al responsabile della struttura competente al rilascio dell'atto autorizzativo dell'Ente gestore della strada, il quale ne prende atto anche nella forma del silenzio-assenso.

La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi. Detto ripristino non può essere effettuato senza la comunicazione formale di rinuncia.

La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede al ripristino dello stato originale dei luoghi, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.

Art. 21 - Modifica - decadenza - sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi

Qualsiasi modifica al provvedimento autorizzativo, sia in corso d'opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento dell'imposta di bollo e delle spese di istruttoria, nonché dagli elaborati grafici necessari.

La decadenza dal provvedimento autorizzativo è dichiarata con atto dirigenziale della struttura di competenza:

- a) per inosservanza delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero delle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- b) per mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione;
- c) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento e, in ogni caso, dopo due mancati pagamenti del dovuto;
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
- e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
- f) per mancata manutenzione delle opere autorizzate o loro esecuzione in difformità alle prescrizioni imposte nel provvedimento;
- g) per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento, eccetto nei casi previsti dall'art.22;
- h) per mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel provvedimento.

La decadenza del provvedimento autorizzativo non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione o autorizzazione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

L'Ente gestore della strada può sospendere temporaneamente il provvedimento autorizzativo per ragioni di viabilità e incolumità pubblica. Analogamente può procedere alla sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti.

Il provvedimento autorizzativo è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Laddove la revoca comporti pregiudizi compiutamente provati l'Ente gestore della strada provvederà alla corresponsione del relativo indennizzo al titolare interessato.

Nel caso di decadenza o revoca il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia.

Il provvedimento di decadenza o revoca, ove possibile, è inviato al destinatario immediatamente via PEC; in caso di indisponibilità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il provvedimento è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata A.R.

Art. 22 - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi – estinzione

Il provvedimento autorizzativo viene rilasciato a titolo strettamente personale: è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento/cessione a terzi.

Nell'ipotesi in cui l'occupazione per la quale è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo è tenuto a comunicarlo per iscritto in bollo all'Ente gestore della strada ai fini della voltura entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento.

In mancanza della comunicazione il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso.

Nel caso di successione la comunicazione di variazione è effettuata dall'erede entro il termine di 6 mesi dall'apertura della medesima ex art. 456 del Codice civile.

Eventuali variazioni di residenza, di indirizzo o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale di una persona giuridica sono altresì comunicati per iscritto entro il termine di 30 giorni.

Nelle comunicazioni di cui sopra devono essere indicati gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Se il trasferimento comporta modifica della natura o funzione dell'opera o dell'attività oggetto del provvedimento autorizzativo si applica l'art. 21.

Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:

- a) la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 23 - Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione – Duplicato

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del provvedimento di concessione o di autorizzazione il titolare dello stesso è tenuto ad informarne tempestivamente la Provincia e a chiederne per iscritto in bollo il duplicato.

Art. 24 – Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi

È fatto obbligo al titolare del provvedimento autorizzativo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento o concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.

In particolare, ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto del provvedimento autorizzativo, provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti e conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 anni.

Il titolare del provvedimento autorizzativo assume, altresì, l'obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni stabilite; questi riconosce, inoltre, all'Ente gestore della strada la facoltà di eseguire direttamente tali interventi, con spese a carico dello stesso titolare, anche avvalendosi della garanzia di cui all'art. 26, quando quest'ultimo non vi ottemperi entro il termine stabilito, senza ulteriori formalità.

Le opere autorizzate sono realizzate e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare del provvedimento autorizzativo, il quale solleva l'Ente gestore della strada da qualsiasi onere derivante da richieste di risarcimento danni da parte di terzi per sinistri che si verificano in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento.

La mancata o imperfetta manutenzione delle opere comporta il risarcimento dei danni causati oltre alla decadenza del provvedimento autorizzativo.

Il titolare del provvedimento autorizzativo, i suoi eredi o subentranti si adeguano a proprie spese, e senza pretesa di indennizzo alcuno, alla modifica o rimozione delle opere autorizzate se ciò è richiesto dall'Ente gestore della strada per cogenti esigenze di viabilità.

Il provvedimento è conservato dal titolare e, durante lo svolgimento dei lavori o dell'attività, tenuto sul luogo per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza e della tutela stradale.

Art. 25 - Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'urgenza legate allo stato di pubblica necessità o incolumità o allorquando sia necessario eseguire lavori di riparazione su opere già autorizzate che non consentano alcun indugio, l'interessato ha facoltà di procedere all'occupazione del suolo o allo svolgimento dell'attività necessaria facendo immediata e motivata denuncia scritta in carta semplice all'Ente gestore della strada.

Colui che effettua l'occupazione d'urgenza ai sensi del comma precedente deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi di viabilità competenti, nonché adottare tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 285/1992 per i fini di sicurezza della circolazione e resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.

L'Ente gestore della strada, verificata la natura dell'attività denunciata ai sensi del comma 1, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione può inibire la conclusione dei lavori e la prosecuzione dell'occupazione del suolo, anche ordinando la riduzione in pristino dei luoghi. Nel caso in cui l'Ente gestore della strada non riscontri le condizioni d'urgenza, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285/1992

Qualora sia accertata la sussistenza delle condizioni, l'intervento effettuato si considera comunque provvisorio e l'Ente gestore della strada mantiene il potere di stabilire eventuali prescrizioni previste per il procedimento ordinario. Secondo tempi e modi che sono stabiliti in ragione della tipologia dell'intervento, l'Ente gestore della strada individua la documentazione necessaria per la definizione del provvedimento autorizzativo.

Art. 26 - Garanzia

L'Ente gestore della strada può richiedere la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria/assicurativa o deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati.

La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale sino ad un anno dalla denuncia di fine lavori; è immediatamente escussa dall'Ente gestore della strada a seguito di semplice richiesta, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo ed è svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori.

Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria:

- l'estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte dell'Ente gestore della strada;
- vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente gestore della strada, e si applica l'art. 1944 del Codice civile;
- vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di avviso da parte dell'Ente gestore della strada, senza necessità di preventivo consenso del titolare del provvedimento autorizzativo.

La garanzia è decurtata delle eventuali spese che l'Ente gestore della strada sopporta per il ripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.

Art. 27 – Occupazioni abusive

Le occupazioni di suolo pubblico, lo svolgimento di attività soggette a provvedimenti autorizzativi dell'Ente gestore della strada effettuati senza i relativi atti ovvero in difformità a quanto da questi

prescritto sono abusive.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Possono essere regolarizzate esclusivamente le opere abusive compatibili con la sicurezza della circolazione stradale qualora gli interessati presentino, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, domanda di regolarizzazione.

Le eventuali modifiche o variazioni richieste dall'Ente gestore della strada per l'adeguamento alle esigenze di circolazione sono a carico dei richiedenti.

La domanda di autorizzazione in sanatoria è corredata dal pagamento delle spese di istruttoria del procedimento. Per la determinazione del canone si applica il presente Regolamento. Nei casi in cui sia pendente procedimento di contestazione per violazione al D.Lgs. n. 285/1992 la domanda di autorizzazione in sanatoria comporta anche il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo, ma non l'applicazione delle sanzioni accessorie di ripristino.

In caso di occupazioni e collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati o con autorizzazione decaduta o vietati ai sensi dell'art. 32, comma 3 del presente Regolamento, l'Ente gestore della strada, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, diffida l'autore alla loro rimozione e al ripristino dell'area.

In caso di inadempimento l'Ente gestore della strada procederà ai sensi delle disposizioni normative, anche sanzionatorie, in vigore.

Le spese di ripristino dello stato dei luoghi, rimozione ed eventuale custodia sono a carico di coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva, fermo restando il pagamento delle sanzioni previste dal D.Lgs.n.285/1992 e s.m.i., contestate ai sensi della normativa vigente.

Art. 28 - Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e del soprassuolo

Qualora l'Ente gestore della strada, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, sia tenuta a procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell'opera stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 29 - Ulteriori disposizioni inerenti i provvedimenti autorizzativi per le competizioni sportive e i trasporti eccezionali

Con riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all'istruzione dei procedimenti, relativi al rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive e i trasporti eccezionali, si applicano le norme del presente Regolamento se non diversamente disciplinato, in via speciale, dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Anche attraverso lo strumento della conferenza dei servizi possono essere concluse intese fra la Provincia, quale ente competente al rilascio delle autorizzazioni, e gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all'organizzazione di competizioni sportive significative, al fine di un più efficace coordinamento fra gli stessi.

Per i provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1, concernenti le attività previste dagli artt. 9, 10 e 104 del D.Lgs. n. 285/1992, la documentazione richiesta è indicata in allegato al presente Regolamento. Si tratta in particolare di:

- gare motoristiche;
- gare ciclistiche;
- gare podistiche, atletiche, con animali o con veicoli a trazione animale;

- circolazione delle macchine agricole eccezionali;
- circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

Per tutte le competizioni sportive su strada l'autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte degli organizzatori, di un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile che deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, nei limiti di garanzia previsti dalla normativa vigente.

Art. 30 - Quantificazione delle spese istruttorie

Le spese istruttorie sono dovute nell'ipotesi di domanda di autorizzazione, concessione e nulla osta, richiesta di modifica, richiesta di proroga, richiesta di rinnovo, richiesta di riesame del provvedimento di rigetto della domanda ovvero di accoglimento parziale della stessa o di diniego del provvedimento autorizzativo. Le spese istruttorie sono rimborsate se l'istanza di riesame è accolta con provvedimento che recepisce integralmente le motivazioni. Le spese istruttorie hanno importo che varia in base alla tipologia del provvedimento.

Gli importi delle spese istruttorie sono riportati nell'allegato 9.

Le spese istruttorie sono dovute per ogni singola tipologia di intervento, opera o attività, anche se richieste, ove consentito, con unica istanza. Qualora nella domanda di autorizzazione o concessione o nulla osta siano presenti più tipi di intervento, opere o attività, si procede al cumulo delle spese istruttorie.

Le spese istruttorie non sono dovute se la domanda ovvero i pareri sono presentati da un Ente Locale e sono d'interesse pubblico, ovvero per i nulla osta richiesti alla Provincia con riguardo alle attività collegate agli artt. 9, 10 e 104 del D.Lgs. n. 285/1992.

Il diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme versate.

La misura delle spese istruttorie è aggiornata, con Decreto del Presidente della Provincia ogni 2 anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei 2 anni precedenti.

CAPO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 31 - Rilascio di autorizzazione o nulla osta per i mezzi pubblicitari

Vengono definiti mezzi pubblicitari e altri mezzi pubblicitari quelli previsti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R.12 dicembre 1992, n. 495.

L'occupazione, anche attraverso la collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi tipo di impianto o mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade provinciali è soggetta ad autorizzazione o nulla osta, come disciplinato dal presente Regolamento.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non di proprietà provinciale sono comunque visibili da un'altra strada appartenente alla Provincia di Cuneo, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultima.

In caso di impianto o mezzo pubblicitario abusivo trova applicazione quanto previsto dall'art.27 del presente Regolamento.

Art. 32 - Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario

Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari si intendono come minime. Possono essere prescritte distanze maggiori e specifiche di installazione anche per le aree non soggette a vincoli ambientali e paesaggistici di legge al fine di aumentare le condizioni generali di sicurezza stradale.

L'autorizzazione per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari, è rilasciata, per quanto riguarda le distanze, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, mentre il nulla osta è rilasciato secondo le prescrizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

È comunque vietato porre impianti e altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 51, comma 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S (art. 23 del C.d.S.).

La Provincia si riserva di valutare, nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti, l'eventuale estensione dei divieti suddetti con provvedimenti motivati.

È in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore dal confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Al di fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

In corrispondenza degli accessi carrai la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita.

Art. 33- Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per collocare un impianto o mezzo pubblicitario ovvero modificare il messaggio pubblicitario, corredata dalla documentazione indicata in allegato al presente Regolamento, è redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura provinciale competente. La domanda può anche essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferita alla medesima località e fatto salvo il pagamento delle spese istruttorie per ogni singola opera.

Se la collocazione è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in

prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente, il parere favorevole degli Enti preposti a tale tutela è allegato alla domanda.

I soggetti autorizzati osservano le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di pianificazione del territorio, in particolare per la parte relativa ai vincoli ambientali e paesaggistici in cui ricadono le infrastrutture stradali. In caso di eventuali incompatibilità, si provvede alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per la posa dei cartelli pubblicitari.

Art. 34 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto e del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino della situazione preesistente.

Egli è tenuto a:

- osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada per intervenute e motivate esigenze;
- procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;
- fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale sono riportati tutti i dati identificativi dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/92.

Qualora sia accertato che lo stato di conservazione non è più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica l'Ente gestore della strada può richiedere il ripristino assegnando un termine. Trascorso tale termine si procede alla rimozione coattiva come previsto dall'art. 27 del presente Regolamento, addebitando al titolare del provvedimento le relative spese.

Art. 35 - Durata e termini delle autorizzazioni pubblicitarie e del nulla osta

La durata delle autorizzazioni pubblicitarie ordinarie è di **3 anni**, ma l'Ente gestore della strada può definire una durata inferiore per motivate ragioni.

La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto.

Il nulla osta di competenza della Provincia decade alla scadenza dell'autorizzazione comunale e, comunque, non può essere superiore a 3 anni.

L'autorizzazione ed il nulla osta possono essere revocati in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o a seguito di altro motivo per cui il presente Regolamento prevede la revoca degli atti autorizzativi.

Art. 36 – Rinuncia e revoca

In qualsiasi momento il titolare di autorizzazione per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari può comunicare alla Provincia di Cuneo la rinuncia al provvedimento, senza diritto al rimborso del canone eventualmente versato. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere inoltre alla rimozione dell'impianto pubblicitario ed alla documentazione dell'avvenuto ripristino dello stato originale dei luoghi. Detto ripristino deve essere comunque preceduto da formale comunicazione di rinuncia.

Qualora vengano meno le condizioni che abbiano consentito il presupposto per il rilascio del

provvedimento di autorizzazione dell'impianto o altro mezzi pubblicitario, tale provvedimento viene revocato.

Art. 37 –Rinnovo, decadenza e voltura

Ove nulla osta è consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentare 30 giorni prima della data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione o nulla-osta.

Non possono essere rinnovati i titoli autorizzativi se non sono stati versati interamente il canone dovuto e le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute per l'occupazione precedente.

In assenza della domanda di rinnovo il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza; è pertanto tenuto alla rimozione del mezzo pubblicitario e a comunicare alla Provincia l'avvenuto ripristino dello stato originale dei luoghi.

Nel caso di trasferimento a terzi della proprietà dei manufatti oggetto dell'autorizzazione deve essere presentata apposita domanda di voltura in bollo, alla Provincia di Cuneo, entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. La domanda deve, per ogni singolo impianto, essere presentata dagli eredi nel caso di successione o dal dante e dall'avente causa negli altri casi.

Entro tale termine dovranno essere altresì segnalati eventuali variazioni di residenza o di indirizzo.

Non sono ammesse richieste di proroghe o rinnovi per la collocazione di striscioni.

Art. 38 – Modifica del messaggio pubblicitario

Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario deve presentare la relativa domanda alla Provincia di Cuneo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende accordata.

Art. 39 - Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R. n. 495/92 e preinsegne

Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli artt. 134-136 del D.P.R. n. 495/92 possono essere collocati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, su fasce di pertinenza stradali ed altre aree di proprietà della Provincia.

Le preinsegne di esercizio sono definite con riguardo a caratteristiche e forma a quanto previsto per i segnali di indicazione ex art. 134, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 495/1992.

Le preinsegne possono contenere informazioni supplementari, quali il numero telefonico dell'azienda e l'indicazione dei prodotti trattati, e non sono poste sullo stesso impianto dei segnali ex art. 134 del D.P.R. n. 495/1992.

Gli impianti di supporto contengono un numero massimo di sei preinsegne. Nei limiti della conformazione della strada non più di due impianti possono essere affiancati.

Art. 40 - Pubblicità temporanea

La domanda di autorizzazione alla pubblicità temporanea deve essere presentata alla Provincia di Cuneo almeno 30 giorni prima della data di esposizione, secondo le modalità previste dall'art.33 del presente Regolamento.

L'apposizione di striscioni è vietata lungo le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, su proprietà demaniale e lungo recinzioni, palizzate e muri.

All'interno dei centri abitati l'apposizione di striscioni è ammessa ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento del C.d.S.

Fuori dai centri abitati è ammesso il posizionamento di paline pubblicitarie temporanee per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali; la loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

Le paline pubblicitarie devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore a 1,50 m dal limite del ciglio bitumato e poste ortogonalmente ad essa.

Devono essere installati gruppi di massimo di n.10 impianti, con interasse non minore di m 10, e una pari distanza anche dalla cartellonistica pubblicitaria esistente.

Qualora le paline pubblicitarie vengano installate ad una distanza inferiore a m 3 dal limite della carreggiata, alla ditta installatrice verrà addebitata la spesa di taglio erba del tratto occupato dalle stesse.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le 24 ore successive al termine della manifestazione e/o propaganda pubblicitaria.

Art. 41 - Circolazione di persone invalide

Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 42 - Canone

L'occupazione, anche abusiva, con impianti, mezzi pubblicitari e segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R. n. 495/1992 delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o in fascia di pertinenza della Provincia è soggetta al canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione.

Art. 43 – Registro di pubblicità

La Provincia di Cuneo è tenuta a mantenere nella banca dati informatizzata di cui all'art.11 tutti i dati delle autorizzazioni / nulla osta rilasciate che contenga in ordine cronologico:

- a. l'indicazione della domanda;
- b. dati rilascio dell'autorizzazione / nulla osta;
- c. una sommaria descrizione dell'impianto o altro mezzo pubblicitario autorizzato;
- d. le posizioni autorizzate degli impianti o degli altri mezzi pubblicitari con precisa indicazione della chilometrica e del lato della strada.

Art. 44 – Funzionario responsabile

Con riferimento al Capo II, Capo III e Capo IV del presente Regolamento il dirigente del settore Viabilità territorialmente competente provvede al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta e loro variazioni, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti relativi all'attività organizzativa, gestionale e di controllo.

È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

CAPO V – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 45 – Oggetto del canone

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, che comportino o meno la costruzione di manufatti.

Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992, i tratti di strade provinciali attraversanti i centri abitati superiori a 10.000 abitanti, sicché il canone è dovuto solo all'ente Comune.

Per i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei centri abitati dei Comuni fino a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative, di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del canone dovuto alla Provincia, all'adozione del provvedimento comunale.

Laddove non sussista una delimitazione del centro abitato, approvata ai sensi del Codice della Strada, per i tratti di traversa interna comunale, si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti stradali extraurbani, secondo le interpretazioni delle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici.

Qualora, per accordi o convenzioni tra gli enti locali, alcuni tratti mantengano la classificazione di strada provinciale i relativi canoni saranno corrisposti alla Provincia.

Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi di abitazioni civili.

Sono altresì esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che

contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della Provincia;
- j) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- k) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, non aventi finalità di lucro, patrocinate dalla Provincia ed in ogni caso per le manifestazioni aventi carattere turistico, sportivo, culturale, indipendentemente dal patrocinio provinciale;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dalla Provincia e da questa appositamente attrezzati;
- m) le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- n) i passi carrabili, ivi comprese le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- o) tutte le occupazioni esenti in forza della normativa vigente.

I soggetti titolari delle occupazioni di cui al comma precedente sono egualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione che seguirà l'iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di inapplicabilità del canone.

Il canone non è dovuto allorché il suo ammontare sia inferiore o uguale a € 12,00. Analogo limite vale per la restituzione del canone o quota di esso eventualmente rimborsabile al concessionario.

L'applicazione del canone è comunque comprensiva di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o da regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 46 – Soggetti tenuti al pagamento del canone

È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione ferma restando, a norma del codice civile, la natura solidale dell'obbligo di pagamento dei comproprietari o contitolari del diritto reale e, in mancanza di tale atto, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Il canone è indivisibile e la titolarità del provvedimento per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione spetta unicamente al soggetto intestatario della concessione/autorizzazione stessa.

In caso di occupazione di suolo pubblico relativa al condominio compete all'amministratore l'obbligo del versamento del canone dovuto in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell'art.1131 c.c.

Art. 47 – Durata delle occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a **29 anni**. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 48 – Suddivisione del territorio provinciale

La tariffa standard per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio provinciale è suddiviso in 3 categorie (cat.1[^], cat. 2[^] e cat. 3[^]), secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche di cui all'allegato A del presente Regolamento.

I tratti stradali provenienti dalla viabilità statale trasferita (ex-ANAS) sono classificati nella categoria 1[^].

Art. 49 – Determinazione della superficie di occupazione e commisurazione della tariffa standard

La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. In via ordinaria è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni per le quali la superficie occupata sia complessivamente inferiore a ½ metro quadrato o lineare, fatta eccezione per le frecce di indicazione di attività, per la cui superficie compresa tra 0 e 1 mq la tariffa applicabile è comunque quella corrispondente ad un mq di superficie.

In ogni caso, qualora la larghezza dell'occupazione sia inferiore ad un metro lineare, convenzionalmente viene ricondotta ad un metro quadrato di superficie.

1 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A - Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la tariffa standard giornaliera per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

categoria 1 [^]	categoria 2 [^]	categoria 3 [^]
Euro 1,50	Euro 1,00	Euro 0,50

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

categoria 1 [^]	categoria 2 [^]	categoria 3 [^]
Euro 1,00	Euro 0,50	Euro 0,30

B - Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al punto A) è determinata ad ore effettive di occupazione.

2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa standard annua è di:

TABELLA A	OCCUPAZIONE DEL SUOLO
categoria 1 [^]	39 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	31 euro al mq/ml
categoria 3 [^]	20 euro al mq/ml

TABELLA B	OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO *
categoria 1 [^]	12 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	9 euro al mq/ml
categoria 3 [^]	5 euro al mq/ml

* maggiorazione del 20% a Km (o frazione) in caso di seggiovie/funivie superiori a 5 km

TABELLA C	OCCUPAZIONE CON SERBATOI DI CAPACITA' FINO A 3.000 LITRI *
categoria 1 [^]	23 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	18 euro al mq/ml
categoria 3 [^]	12 euro al mq/ml

* maggiorazione del 25% ogni 1.000 litri in caso di serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri

TABELLA D	OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI
categoria 1 [^]	23 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	18 euro al mq/ml
categoria 3 [^]	12 euro al mq/ml

TABELLA E	OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO (cavi, condutture, allacci)
categoria 1 [^]	34 euro unità
categoria 2 [^]	27 euro unità
categoria 3 [^]	17 euro unità

3 - OCCUPAZIONI CON CARTELLI E FRECCE PUBBLICITARIE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici la tariffa standard annua è di:

Superficie del tabellone mq	MONOFACCIALI			BIFACCIALI		
	categoria 1 [^]	categoria 2 [^]	categoria 3 [^]	categoria 1 [^]	categoria 2 [^]	categoria 3 [^]
1	72 euro	55 euro	37 euro	72 euro	55 euro	37 euro
2	88 euro	67 euro	45 euro	88 euro	67 euro	45 euro
3	105 euro	79 euro	53 euro	105 euro	79 euro	53 euro
4	121 euro	91 euro	61 euro	121 euro	91 euro	61 euro
5	136 euro	104 euro	70 euro	136 euro	104 euro	70 euro
6	152 euro	117 euro	78 euro	152 euro	117 euro	78 euro
7				168 euro	129 euro	86 euro
8				184 euro	141 euro	94 euro
9				200 euro	153 euro	103 euro
10				216 euro	165 euro	111 euro
11				231 euro	177 euro	119 euro
12				247 euro	189 euro	128 euro

I nulla osta per il posizionamento di mezzi pubblicitari e segnali di indicazione attività, anche in proprietà privata, rilasciati ai sensi del combinato disposto dell'art.23, comma 4, del D.Lgs.n.285/1992 e dell'art.53, comma 7, del D.Lgs. n.495/1992, sono assogettati ad un corrispettivo forfettario annuale di euro 50,00 cadauno.

Tutti i nulla osta, per qualunque altra tipologia di autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia, sono rilasciati senza pagamento di corrispettivo

Art. 50 – Adeguamento annuale del canone

Le tariffe di cui all'art. 49 potranno essere modificate con Decreto del Presidente della Provincia adottato non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Le tariffe di cui all'art. 49 punti 2 (occupazioni permanenti) e 3 (occupazioni con cartelli e frecce pubblicitarie) sono comunque annualmente soggette a revisione sulla base del tasso di inflazione programmato così come determinato dal documento di programmazione economica finanziaria predisposto dal Ministero delle Finanze, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite.

Art. 51 – Coefficiente di valutazione dell'occupazione

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la tariffa standard fissata all'art. 49 del presente Regolamento.

I coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni sono :

OCCUPAZIONE SUOLO PROVINCIALE	
Uso agricolo	0,5
Uso civile	0,5
Uso attività artigianali, commerciali, industriali	1,0
Parcheggi privati	1,0
Parcheggi pubblici	3,0
Attività edilizia (impalcature, ponteggi ecc.)	0,5
Spettacoli viaggianti, girovaghi ecc.	0,2 5
Manifestazioni sportive, culturali	0,2 5
Fiere e festeggiamenti	1,1
Uso commercio itinerante ed ambulante	0,5
Altre attività	1,0
OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO	
Canalizzazioni acqua irrigua	0,5
Passerelle aeree	0,5
Cavi, condutture, allacci e attraversamenti per erogazione pubblici servizi da parte di privati (esclusi quelli eseguiti da aziende di erogazione di pubblici servizi)	1,0
Tende e simili degli esercizi pubblici e commerciali aggettanti su suolo provinciale (esclusi cartelloni ed altri mezzi pubblicitari)	0,3
Seggiovie o funivie	0,8
Altre attività	1,0
OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E/O TABACCHI	
	0,5

Art. 52 – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Passi carrabili o pedonali. Definizione

- 1 a) Sono considerati passi carrabili o pedonali, ai fini del presente Regolamento, l'occupazione, come definita all'art.2 del presente Regolamento, effettuata al fine di permettere l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata, in presenza o meno di manufatti realizzati

modificando il piano e/o le pertinenze stradali (per manufatto si intende qualsiasi modificazione del pristino stato, quali il riempimento di scarpata, il tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, la realizzazione di muretti d'ala, l'interruzione di marciapiede o pista ciclabile, lo smusso nel marciapiede, la posa di listoni in pietra o in altro materiale, ecc.).

Sono invece considerati "accessi a raso" gli accessi alle proprietà private realizzati a filo della piattaforma stradale e in ogni caso mancanti di un'opera o di una segnalazione o di un divieto che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

- 1 b) La superficie del passo carrabile o pedonale è quella risultante dal relativo atto autorizzativo determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale».
- 1 c) La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
- 1 d) Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile o pedonale, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Il canone relativo ai passi carrabili o pedonali può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

In caso di cessione dell'immobile con passi carrabili il nuovo possessore, salvo l'avvenuta affrancazione del canone, è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 dell'art.22 del presente Regolamento.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- 2 a) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
- 2 b) La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione di condutture, di cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Se la Provincia provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre, oltre al canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese stesse.
- 2 c) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone è determinato forfetariamente come previsto nell'art.54.
- 2 d) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto autorizzativo, per la parte adibita a pubblicità.
Non sono computabili i sostegni al suolo.
- 2 e) Per le occupazioni con seggiovie e funivie il canone è dovuto fino ad un massimo di 5 Km lineari, applicando la tariffa di cui agli artt. 49 e 51, con una maggiorazione per Km o frazione superiore a 5 Km del 20%.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati e per la ricarica di veicoli elettrici

- 3 a) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- 3 b) Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.
- 3 c) Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici si considera ai fini del canone lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
- 3 d) Per i passi carrabili di accesso agli impianti di cui ai punti precedenti si applica la tariffa standard moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

4) Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

- 4 a) Per le occupazioni del suolo e soprassuolo provinciale con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto autorizzativo. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto autorizzativo. Al medesimo atto occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 53 – Criteri ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa standard annua, prevista per categoria di importanza delle occupazioni permanenti dall'art. 49 del presente Regolamento, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 51. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari risultanti dall'atto di concessione/autorizzazione.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone viene calcolata ed applicata per l'intero anno, senza alcun ragguaglio a frazione di anno.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa standard giornaliera per le categorie di importanza di cui all'art. 49 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 51. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Art. 54 – Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

Per le occupazioni permanenti realizzate da chiunque effettui fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, accessi a cabine, il canone annuo è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione stessa.

Il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa prevista dalla normativa vigente, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale:

In ogni caso la misura del canone annuo dovuto non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, ossia a euro 800,00.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato alla Provincia con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il **30 aprile** di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in unica soluzione entro il **30 aprile** di ciascun anno attraverso la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 o con altre modalità conformi alla normativa vigente.

Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 1 quella effettuata a mezzo antenne e tralici e comunque con qualsiasi altro manufatto e impianto non direttamente funzionale all'erogazione del servizio a rete.

E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 55 – Riduzioni del canone

Il canone, come determinato dall'articolo 53 del presente Regolamento, è ridotto:

- a) del 80% per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
- b) del 40% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante.

CAPO VI – DISCIPLINA DI RISCOSSIONE DEL CANONE

Art. 56 – Modalità e termini di pagamento del canone

Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno.

Il pagamento della prima annualità del canone va effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in unica soluzione e in autoliquidazione entro il **31 maggio** di ciascun anno, salvo diversa comunicazione, con le stesse modalità di cui sopra.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone relativo va effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente.

Art. 57 – Variazioni a valere sul canone

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione in corso d'anno dell'occupazione permanente l'applicazione del canone commisurato alla nuova occupazione decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Qualsiasi altra richiesta di variazione del provvedimento autorizzativo a valere sul canone annuale deve pervenire alla Provincia di Cuneo nei modi previsti dal presente Regolamento **entro e non oltre il 31 MARZO di ogni anno**.

Decorso tale termine il canone annuale è comunque dovuto come da provvedimento autorizzativo in vigore alla data del 31 marzo.

Art. 58 – Rateizzazione

Su richiesta scritta, inoltrata in carta semplice alla Provincia entro la data di scadenza di pagamento del canone, può essere concessa la rateizzazione del canone annuale, da corrispondere fino a 6 rate, con applicazione degli interessi al tasso legale.

Il mancato pagamento di due rate consecutive farà decadere dal pagamento rateale.

L'importo minimo rateizzabile per ciascuna annualità è pari a € 500,00 per le persone fisiche e a € 3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 59 - Sanzioni

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, protratto oltre i 30 giorni dalla scadenza prevista nell'atto di diffida di cui al successivo art. 60, la Provincia di Cuneo è autorizzata:

- a procedere alla rimozione della relativa occupazione secondo quanto previsto per le occupazioni abusive dall'art.27 del presente Regolamento;
- ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, con l'osservanza delle norme previste nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

La predetta sanzione è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine dei 30 giorni previsto al comma 1.

Per le occupazioni abusive il canone è maggiorato, oltre delle sanzioni innanzi previste, di un'indennità pari al suo 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fermo restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione a quelle abusive, con l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale.

Art. 60 – Diffide, riscossione coattiva e rimborsi

Il settore Programmazione e Bilancio provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, di apposite diffide ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione.

L'atto di diffida è notificato con le modalità specificate al comma 1 entro il termine di prescrizione di 5 anni decorrente dalla data in cui il pagamento del canone avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'art.2948 Codice Civile.

Entro la scadenza prevista nell'atto di diffida può essere concessa la rateizzazione dell'importo dovuto secondo le modalità e i criteri di cui al precedente art.58 del presente Regolamento.

Decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista nell'atto di diffida di cui al comma 1, la Provincia procede a riscossione coattiva con accertamento e irrogazione delle somme dovute e non pagate in conformità alla procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

Per le occupazioni abusive il verbale di constatazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio tecnico competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 1.

Gli interessati, ai sensi dell'art. 1, comma, 164 della L. 27/12/2006 n. 296, possono richiedere, con apposita istanza debitamente documentata rivolta alla Provincia di Cuneo, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il dirigente competente, visti, se necessari, gli esiti degli accertamenti tecnici da parte degli uffici competenti, provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 61 – Funzionario responsabile

Il dirigente del Settore Programmazione e Bilancio provvede all'attività di accertamento, riscossione, sia ordinaria che coattiva, contabilizzazione e riscontro del canone.

A tal fine sottoscrive le richieste di pagamento e provvede ai rimborsi secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è il Tribunale di Cuneo.

Art. 63 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

Sostituisce e annulla il "Regolamento del canone per l'occupazioni di spazi e aree pubbliche provinciali" da ultimo approvato con DCP n. 42 del 18.12.2007.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Per le occupazioni, autorizzazioni e nulla osta in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza è disciplinato dalle disposizioni dello stesso.

ALLEGATO 1

Provvedimenti autorizzativi stradali: prescrizioni riguardanti la realizzazione di alcune tipologie di opere o l'effettuazione di attività (ad esclusione della materia relativa alla pubblicità)

a) delle prescrizioni in genere

All'interno della delimitazione del centro abitato, il Comune competente per territorio deve sovrintendere alla corretta esecuzione dei lavori, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'Ente gestore della strada.

La realizzazione di roatorie o di infrastrutture stradali sovrappassanti o sottopassanti la sede stradale, così come l'esecuzione di opere di urbanizzazione, da eseguirsi a carico di soggetti terzi, che comportino variazioni plano-altimetriche della sede stessa ovvero della fascia di pertinenza e della fascia di rispetto, date le particolari caratteristiche costruttive, devono essere proposte dai Comuni, in tal modo con la sottoscrizione dell'atto autorizzativo potranno essere determinate le relative competenze gestionali. In tali casi se il Comune proponente è anche Ente gestore della strada ai sensi della convenzione prevista dall'art.3 del Regolamento deve essere acquisito il parere preventivo della Provincia.

I lavori a cui le autorizzazioni, concessioni e nulla osta si riferiscono devono essere eseguiti da ditta specializzata nel settore e nel rispetto della normativa vigente.

Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via PEC l'inizio e fine lavori, rispettivamente entro i cinque giorni antecedenti l'avvio dell'attività e successivi alla sua conclusione. Tali comunicazioni vanno inviate ai riferimenti comunicati con i provvedimenti autorizzativi.

La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori deve conservare in cantiere copia di tutti i documenti facenti parte dell'autorizzazione.

I lavori autorizzati devono essere iniziati di norma entro tre mesi dalla data di invio del provvedimento autorizzativo e devono essere ultimati entro 1 anno dal loro inizio.

Oltre a quanto definito all'art.33 del presente Regolamento il titolare del provvedimento autorizzativo deve:

- a) richiedere, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, al competente Servizio di gestione della viabilità specifica ordinanza volta a disciplinare la circolazione nei pressi del cantiere, qualora si verificano, causa l'esecuzione dei lavori, restringimenti della carreggiata tali da modificare e/o interrompere la circolazione stradale, Tale provvedimento non esonera il titolare del provvedimento autorizzativo dalle responsabilità derivanti da una imperfetta esecuzione dei lavori, che devono essere resi conformi alle vigenti disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali;
- b) ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, nonché lievi varianti, che in qualsiasi tempo, sono impartite dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito;
- c) riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso, variazione e rimozione delle opere concesse, potranno derivare, sia alla strada e sue pertinenze che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno;
- d) tenere sgombra la sede stradale o le sue pertinenze da materiali di qualsiasi genere che siano di impiego o di risulta per l'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate;
- e) uniformarsi a tutte le disposizioni che i funzionari dell'Ufficio Tecnico provinciale daranno nell'interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada per la manutenzione delle stesse;
- f) demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni sovraspecificate. Nel caso in cui non esegua tale demolizione o modificazione nel termine prefissato dal Servizio competente, il titolare del provvedimento autorizzativo riconosce

- all'Ente proprietario della strada la facoltà di eseguire direttamente addebitando al titolare del provvedimento autorizzativo medesimo il relativo onere e ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere;
- g) tener sollevato ed indenne l'Ente proprietario e quello gestore della strada da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi per inconvenienti o sinistri che possano eventualmente derivare in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento autorizzativo;
 - h) farsi carico (con trasmissione dell'onere ai successori od aventi causa) delle spese per la conservazione in buono stato delle nuove opere, nonché quelle relative all'Atto Disciplinare nel caso in cui una delle due parti ne chieda la registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
 - i) provvedere a sue spese e senza pretesa di indennizzo alcuno ai lavori che, per corrispondere ad esigenze della viabilità, l'Ente proprietario della strada intende compiere sulla medesima o sue pertinenze, laddove si renda necessario variare, rimuovere ovvero o comunque incidere sull'oggetto del provvedimento autorizzativo.

b) accessi

Le aree destinate a lottizzazione dai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), devono essere dotate di viabilità interna con formazione di un unico innesto sulla strada del demanio provinciale e/o regionale che devono essere autorizzati dall'Ente gestore della strada su domanda del Comune interessato. In particolari situazioni può essere autorizzata la formazione di due innesti ad unico senso di circolazione opportunamente distanziati ed attrezzati al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Per l'apertura di accessi lungo le strade si devono rispettare le norme di cui agli artt. 44 - 45 - 46 del D.P.R. n. 492/92, e deve essere incentivata la costruzione di una strada parallela a quella principale, ove far confluire le immissioni laterali, limitando le intersezioni a raso con l'asse principale.

L'accesso di massima deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) la larghezza è definita dall'Ente gestore della strada in ragione delle esigenze funzionali del manufatto e della sicurezza della circolazione;
- b) l'inizio della pendenza di una eventuale rampa deve avere luogo alla distanza di m. 5 dal ciglio della strada; detto tratto lungo m. 5 deve risultare con pendenza del 2% a scendere verso la proprietà privata a partire dallo stesso livello del piano stradale;
- c) essere bitumato e realizzato in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale. La bitumatura deve iniziare dal ciglio pavimentato della strada e per la lunghezza minima di m.5, tale lunghezza verrà aumentata in riferimento alla tipologia di mezzi che dovranno transitare attraverso l'accesso;
- d) chiusura della proprietà con cancello arretrato di almeno m. 5 dal limite della carreggiata e con l'apertura verso l'interno e/o dotato di sistema di apertura automatica;
- e) deve essere evitata la formazione di ristagni di acqua ed essere sistemato altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale, e deve essere garantito il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla strada convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
- f) non deve creare situazioni di pericolo o di intralcio alla viabilità stradale;
- g) la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni fronte accesso ha carattere di eccezione e deve essere limitata allo spazio strettamente necessario al transito dei veicoli e/o pedoni;
- h) autorizzato ad esclusivo uso. Gli usi possono essere: privato, pubblico, industriale, commerciale, agricolo.

Sono oneri particolari a carico del titolare del provvedimento autorizzativo dell'accesso e riguardano anche l'area della strada antistante all'accesso:

- a) lo sgombero, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, della neve anche se accumulata in conseguenza all'attività di pulizia della strada eseguita direttamente o a mezzo di impresa appaltatrice;
- b) l'asportazione costante di fango e detriti dal piano di transito dell'accesso;

- c) la pulizia della copertura di regola almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta necessiti, con trasporto a rifiuto dei materiali ricavati dalla pulizia;
- d) l'obbligo di modificare e adeguare l'accesso al piano stradale a seguito di interventi di manutenzione svolti dall'Ente gestore della strada secondo le prescrizioni date da questo.

L'Ente gestore della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza o comunque in condizioni orograficamente difficili, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 -18 del D.Lgs. n. 285/92.

È consentita l'apertura di accessi provvisori, dalla durata massima di un anno, per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e di divieto. Inoltre quando possibile devono essere rispettate le condizioni previste nell'art. 46, comma 2, del D.P.R. n. 492/92.

L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo Figura II 35 art. 103 con pannello integrativo (Tabella II 6) "Uscita mezzi". Ai lati dell'apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "Ai mezzi non autorizzati" (Tabella II 6).

Le acque superficiali provenienti dalla proprietà privata devono essere raccolte e smaltite con propria tubazione di scarico restando tassativamente vietato che le stesse vengano scaricate nel fosso stradale.

c) copertura fosso

Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte della proprietà privata ad eccezione della zona strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi ad eccezione di specifica deroga dell'Ente gestore della strada per la realizzazione di manufatti a favore della sicurezza stradale quali la costruzione di marciapiedi o altre strutture se previste nei PRGC.

Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:

- a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
- b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a m.0,60 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell'adiacente banchina stradale di m. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di m. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a m. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
- c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta "alla francese" ovvero con corda di m.1 e saetta di cm.5 e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di m. 20/25, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura. garantiscano il deflusso delle acque meteoriche provenienti dall'accesso convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
- d) l'asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
- e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
- f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede;
- g) conforme alle prescrizioni che l'Ente gestore della strada ritiene opportune in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale a salvaguardia della sicurezza della circolazione e dei

manufatti stradali;

d) attraversamenti, occupazioni ed uso delle strade e delle pertinenze stradali

Gli attraversamenti e le percorrenze stradali sono consentiti se conformi al piano generale dei sottoservizi nel sottosuolo di cui all'art.28 del Regolamento, che va redatto tenuto conto delle previsioni contenute nella Direttiva del 3 marzo 1999 del Ministro dei Lavori Pubblici e degli sviluppi tecnologici di settore.

I provvedimenti autorizzativi concernenti gli attraversamenti e l'uso, nonché le occupazioni della sede stradale e relative pertinenze, sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico dell'Ente gestore della strada.

Sono considerate innesti o allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi tutte le opere necessarie e di collegamento al collettore ovvero alla linea principale per poter usufruire del servizio erogato da enti o società. Esse devono essere parallele all'asse stradale se poste in senso longitudinale alla strada e perpendicolari all'asse stradale negli attraversamenti. È considerata percorrenza l'innesto o l'allacciamento la cui lunghezza è superiore a 50 metri.

Di massima la strada e sue pertinenze non devono essere interessate da attraversamenti o percorrenze di tubi, cavi a altre opere non connesse alla funzionalità della strada. In mancanza di alternative praticabili, i cavi o le tubazioni potranno essere posati a lato della strada senza interessare il piano viabile bitumato ed alla distanza massima possibile dal margine della carreggiata.

La manomissione della carreggiata stradale ha caratteristiche di eccezionalità ed i passaggi sotterranei possono essere autorizzati solo in caso di assoluta necessità. In tal caso gli attraversamenti sotterranei devono avvenire ortogonalmente all'asse stradale e di regola mediante trivellazione orizzontale o con l'utilizzo di macchina spingitubo, mentre le percorrenze longitudinali vanno effettuate con trivellazione o in subordine, se ne viene accertata l'impossibilità tecnica, con scavo a cielo aperto e taglio netto della pavimentazione asfaltica.

I lavori di scavo autorizzati devono essere effettuati in modo da lasciare libera metà della strada ed eseguiti nella larghezza minima necessaria alla posa dell'impianto.

La profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture o dei controtubi non potrà essere inferiore a m. 1 al di sotto del piano viabile.

Qualora la posa delle condutture avvenga fuori dalla carreggiata stradale, in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche e della normativa vigente in materia, l'installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale.

Modalità esecutive di posa dei sottoservizi con scavo a cielo aperto sono le seguenti:

- a) le condutture sono posizionate sopra uno strato di calcestruzzo o sabbia dello spessore non inferiore a cm. 10 e opportunamente protette da uno strato di calcestruzzo o sabbia di pari spessore;
- b) i prodotti di risulta provenienti dagli scavi devono essere trasportati a rifiuto senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- c) tutti gli scavi subito dopo la posa delle condutture devono essere riempiti con materiale anidro granulare classificabile nel gruppo A1 (con pezzatura variabile e non superiore ai cm.8-10) corretto con apporto di cemento in ragione di 70/80 kg/mc, posto in opera a strati successivi di spessore non superiore a 20 cm., compattati con idonei mezzi meccanici - che devono risultare sempre disponibili in cantiere - ed usando tutte quelle cautele dettate dalla buona pratica e atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali;
- d) per gli scavi per allacciamenti trasversali in stacco dalla condotta principale posta longitudinalmente il riempimento va fatto con magrone di calcestruzzo dosatura non inferiore a 80 Kg/mc.;
- e) a compattamento avvenuto, prima dell'apertura al traffico veicolare, deve eseguito il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa mediante stesa di uno strato di collegamento

- (binder) dello spessore da cm.7 fino a cm.9 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
- f) dopo giorni 60 (sessanta), salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta deve essere realizzato il ripristino definitivo, previa fresatura di cm 5 della pavimentazione esistente, come sotto indicato:
- per le pose longitudinali, su sede stradale bitumata di larghezza superiore a m.7, la larghezza deve corrispondere a metà della stessa per uno spessore non inferiore a cm 5 e previa ricarica di eventuali deformazioni o cedimenti esistenti;
 - nel caso lo scavo avvenga su sede stradale bitumata ovvero per carreggiate stradali di larghezza mediamente inferiore ai m.7 il ripristino deve interessare tutta la sede stradale per uno spessore non inferiore a cm 5 e previa ricarica di eventuali deformazioni o cedimenti esistenti;
 - nel caso in cui la percorrenza avvenga in banchina bitumata il ripristino deve essere limitato alla larghezza della stessa per uno spessore non inferiore a cm 5;
 - per gli stacchi e gli attraversamenti stradali, il ripristino deve avere una larghezza di m.3 per parte misurati dall'asse di scavo e m 5 per parte misurati dall'asse di scavo per attraversamenti di strade ad alta percorrenza o ex statali e per uno spessore non inferiore a cm 5;
 - in corrispondenza di cigli, scarpate e banchine non bitumate che dovessero essere tagliati, la relativa sagoma va ripristinata mediante riporto di misto cementato e con gli ultimi cm.20 in terreno vegetale perfettamente sagomato;
- g) i ripristini definitivi devono essere eseguiti con l'utilizzo di macchina vibrofinitrice e non vanno accettate variazioni di quota o sobbalzi tra le due pavimentazioni;
- h) a completamento dei lavori di ripristino si deve procedere alla sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo, al ripristino della segnaletica orizzontale ed al ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Tutti i pozzetti di ispezione lungo la linea principale o degli allacciamenti privati di norma devono essere posizionati fuori dalla sede stradale e dalla sua fascia di pertinenza. I pozzetti di ispezione degli allacciamenti privati per i quali non è tecnicamente possibile osservare quanto sopra disposto e gli altri pozzetti di ispezione per il funzionamento della rete di distribuzione ovvero i manufatti equivalenti presenti sulla carreggiata stradale devono essere espressamente autorizzati e devono essere mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi (es. bitumatura, lievi abbassamenti del piano viabile conseguenti a fresatura, ecc.) realizzati dalla Provincia di Cuneo.

La qualità dei materiali e delle miscele impiegate, nonché la loro posa in opera, devono rispettare i requisiti indicati nelle norme tecniche di capitolato in uso dalla Provincia di Cuneo sia per la costruzione di opere stradali che per lavori di pavimentazione stradale.

Prima della stesa del manto bituminoso (tout-venant), deve essere garantito un compattamento del materiale di sottofondo superiore od uguale a 80 MPa da verificarsi con prove di piastra da richiedere al Servizio provinciale competente.

La Provincia può effettuare, specie sui ripristini di maggiore importanza, verifiche degli spessori, prove di laboratorio o in sito, e carotaggi, per accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Dette verifiche sono eseguite, per quanto possibile, nel corso dei lavori, con i relativi oneri a carico del titolare del provvedimento autorizzativo.

In relazione a nuove tecnologie di riempimento e in particolare a miscele cementizie a bassa resistenza, nonché ad altre che la Provincia si impegna a valutare, potranno essere modificate con provvedimento dirigenziale le predette indicazioni, a favore di nuove particolari modalità tecniche di realizzazione dei ripristini interessati.

Nel caso in cui sia previsto il rifacimento del manto stradale, oppure la Provincia debba comunque provvedere direttamente al suo rifacimento o ancora vi siano altre percorrenze autorizzate lungo lo stesso tratto di strada, possono essere definite, dal Servizio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, modalità esecutive diverse che siano più vantaggiose per una buona gestione della strada in relazione alle singole quote di intervento di competenza dei vari titolari dei provvedimenti autorizzativi.

Le cassette di derivazione o altri manufatti contenenti valvole di riduzione di pressione, contatori o

altri dispositivi che devono essere resi accessibili per manutenzione o controllo vanno posizionati a m.3 dal confine proprietà debitamente protetti, oppure inseriti all'interno dei muri di contenimento, all'interno dell'area privata delimitata da recinzioni o incassati nelle recinzioni stesse o dei fabbricati senza ingombro della sede stradale, banchina o marciapiede.

Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (art. 66 comma 5 D.P.R. n. 495/92).

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della piattaforma stradale con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.

Le opere sopraelevate longitudinali devono essere di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della piattaforma stradale.

Per quanto concerne la classificazione delle linee elettriche, l'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive devono essere conformi alla normativa vigente e in particolare a quanto prescritto dal D.M. 21.3.1988 e dall'art. 66 del D.P.R. n. 495/92. In materia di impianti di illuminazione pubblica devono osservarsi inoltre le normative prescritte dalla Norma UNI 10439 sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato e dalla L.R. n. 31/2000.

Gli ostacoli fissi (tipo i pali di illuminazione pubblica) che potrebbero costituire pericolo per gli utenti della strada vanno protetti con l'installazione di apposita barriera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 3.6.1998 e dal D.M. 11.06.1999.

Nei casi in cui la Provincia abbia la necessità di realizzare opere che interferiscono con impianti di cui sopra, alla loro modifica provvede:

- a) direttamente il titolare del provvedimento autorizzativo a proprie spese, senza procedere ad alcun addebito nei confronti della Provincia, quando la parte dell'impianto da modificare insiste su terreno, manufatto o strada che, all'atto della costruzione dell'impianto stesso, era già di proprietà provinciale o regionale. È onere della Provincia indicare se esiste o no la possibilità di ubicare l'impianto su altra parte della proprietà provinciale;
- b) la Provincia ovvero se da questa richiesto il titolare del provvedimento autorizzativo, con rimborso degli oneri da parte della Provincia, quando invece la parte di impianto da modificare insiste su strada, manufatto o terreno acquistato o espropriato successivamente alla costruzione dell'impianto stesso. Il rimborso da parte della Provincia avviene a fronte del consuntivo al quale possono essere allegate copie dei titoli di spesa.

Il criterio della preesistenza per le interferenze si applica anche nel caso in cui si renda necessario variare la quota degli impianti.

e) impianti di distribuzione carburanti

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti distribuzione carburanti si deve far riferimento alla normativa vigente e in parte a quanto previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11.01.1960, alla L.R. n. 8/1999, e agli indirizzi forniti successivamente dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 48-29226 del 31.01.2000, nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la materia.

In particolare, fuori dai centri abitati formalmente delimitati, l'istituzione di accessi ad impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi è vietata:

- a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.100 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel

- caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m.100, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa, (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- b) lungo strade comunali costituenti bivio con le strade regionali o provinciali a distanza inferiore all'area di rispetto prevista dal D.Lgs. n. 285/92;
 - c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
 - d) a distanza inferiore a m.100 dai dossi (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
 - e) a distanza inferiore a m.100 da accessi di rilevante importanza, distanza misurata fra gli accessi più vicini. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico;
 - f) a distanza inferiore a m.190 dalle gallerie sulla rete stradale ordinaria (per le strade costituenti itinerari internazionali o in caso di rete stradale a quattro o più corsie la suddetta distanza è determinata in m.300);
 - g) a distanza inferiore a m.50 da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto;

Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si specifica quanto segue:

- a) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a m. 300 non possono essere realizzati impianti carburanti, in quanto qualunque "raccordo longitudinale" con raggio di curvatura uguale o minore di m.300 costituisce di per sè "condizioni di limitata visibilità" e pertanto in tali circostanze si deve applicare tassativamente il divieto disposto dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 495/92. Si può derogare al divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un Comune montano.
- b) per i "raccordi longitudinali" con:
 - raggio di curvatura maggiore di m.300, si deve tenere conto delle "condizioni di limitata visibilità" che sono determinate dalla presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) all'interno dell'area compresa tra il "raccordo longitudinale" e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Detti ostacoli, per costituire "condizione di limitata visibilità", devono trovarsi prima della localizzazione richiesta per l'impianto carburanti. In tutti i casi in cui, lungo i "raccordi longitudinali" con raggio di curvatura maggiore di m.300, non si determinano le suddette "condizioni di limitata visibilità", l'autorizzazione agli accessi all'impianto carburanti deve essere rilasciata con il vincolo di utilizzo degli stessi, in entrata ed in uscita, unicamente dalla corsia adiacente l'accesso stesso. Tale vincolo deve essere segnalato agli utenti della strada mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la realizzazione di accessi unidirezionali dotati di corsie della lunghezza di massima rispettivamente a m.60 per la decelerazione e di a m.75 per l'accelerazione;
 - raggio di curvatura minimi compresi fra i m.300 ed i m.100, l'installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza;
 - raggio di curvatura inferiore od uguale a m.100 gli impianti potranno sorgere a m.100 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni.

Per le strade costituenti itinerari internazionali la distanza di impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche è determinata in m.150.

Per quanto concerne le distanze fra impianti devono osservarsi le normative previste al riguardo dalla Legge Regionale 23 aprile 1999, n. 8 che disciplina la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.100 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo (metri 15 x 3 in caso di impianti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato).

Per gli impianti interni ai centri abitati formalmente delimitati le distanze dai punti singoli delle

strade sono ridotte ad un minimo di m.15.

L'installazione di impianti lungo strade di tipo "B" nonché su tutte le strade a 2 o più corsie per senso di marcia può avvenire a condizione che vi sia lo spartitraffico centrale invalicabile. A fini della sicurezza deve essere prescritta la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m.75 e m.60 e larghezza non inferiore a m.3 in modo da realizzare percorsi unidirezionali in entrata ed uscita. Il raccordo tra il piazzale dell'impianto e le corsie di accelerazione e decelerazione deve essere realizzato conformemente al D.M. 05.11.2001 n. 5 e s.m.i. Il punto di tangenza di detto raccordo circolare e le corsie è il punto dal quale devono essere calcolate le distanze minime dai punti singolari della strada, stabilite in m.150.

Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

Sulle strade del demanio provinciale e regionale di tipo "C" la lunghezza del fronte degli impianti distributori carburanti con gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali m.30 da destinare a spartitraffico centrale e m.15 per ciascun accesso. A giudizio dell'Ente gestore della strada può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed accelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza.

La realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza del fronte compresa tra m.25 e m.30, dei quali m.10 di spartitraffico e da m.7,50 a m.10 per ciascun accesso, è ammessa qualora gli impianti medesimi ricadano in zone montane, ove per ragioni geografiche, non è possibile ottenere un fronte di m.60. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l'erogazione del prodotto "gasolio" alle sole autovetture.

Per quanto concerne le zone classificabili montane si fa riferimento alla perimetrazione delle Comunità Montane da attestare mediante apposita dichiarazione dell'Ente gestore della strada Comunale competente per territorio o della Comunità Montana stessa.

Lo spartitraffico di separazione della strada dall'area dell'impianto deve avere una larghezza non inferiore a m.0,50 e non eccedente m.1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa tra i cm.20 e i cm.30. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a distanza non inferiore a m.1 e non superiore a m.2,50 dalla banchina bitumata della strada e comunque sempre in parallelo alla striscia di margine. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro superiori a m.1.

Tale norma non si applica all'insegna di esercizio dell'impianto distribuzione carburanti che può essere posizionata sulla mezzeria dello spartitraffico sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. La struttura di sostegno deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in orizzontale, alla distanza non minore di m.1 dal bordo stradale bitumato. Il bordo inferiore dell'insegna di esercizio, della dimensione massima di quattro metri quadrati, deve avere un'altezza non inferiore a m.4,50 dal piano della banchina. I colori dell'insegna devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 49 c. 4 e dall'art. 50 c. 2 del D.P.R. n. 492/92 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati. Relativamente all'ubicazione di altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. n. 492/92.

Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Il piazzale dell'impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da

evitare che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

I distributori e i relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m.3 dal confine stradale come definito dall'art.3 punto 10 del D.Lgs. n. 285/92. I serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di gas metano devono essere collocati ad una distanza minima di m.15 dal confine stradale. È inoltre consentita l'installazione, nell'ambito del piazzale ed a non meno di m.3 dal confine stradale, di un chiosco di superficie non maggiore di mq.20 in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada. È consentita l'installazione della pensilina a sbalzo purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m.3 dal confine stradale e l'oggetto della stessa non superi in proiezione il ciglio lato piazzale dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

Qualora per la realizzazione degli impianti distribuzione carburanti si renda necessaria l'occupazione di terreno di proprietà stradale, deve essere corrisposta una somma a titolo di corrispettivo per l'occupazione dell'area stessa. La superficie da assoggettare al canone è definita nell'apposito Regolamento provinciale C.O.S.A.P.

La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 285/92 nonché dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali.

f) occupazioni temporanee

Le occupazioni temporanee della sede stradale e delle pertinenze sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi o opere che, a giudizio dell'Ente gestore della strada, siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

L'occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e ripristinata. In caso di inottemperanza il ripristino è eseguito dall'Ente gestore della strada a spese del titolare della concessione.

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde garantire la sicurezza, anche in conformità a quanto prescritto in materia dalle leggi vigenti.

I ponteggi di servizio devono essere sostenuti da robuste antenne ove deve essere assicurato un solido steccato costituito da tavole in legno o reti o teli atti allo scopo, colorati in rosso o arancione, e stabilmente fissate dell'altezza non inferiore a m. 2.

Qualora la delimitazione venga situata lungo il ciglio stradale ovvero sulla banchina, l'opera deve essere verniciata alle estremità con strisce bianche e rosse, inclinate a 45 gradi; durante le ore notturne le barriere di testa devono essere munite di idonei apparati di colore rosso a luce fissa.

I piani di servizio del ponteggio sovrastanti il marciapiede devono essere costruiti ad un'altezza tale da garantire il passaggio e la sicurezza dei pedoni (art. 40 del D.P.R. n. 492/92).

Sul fronte strada deve essere prevista una valida protezione atta ad impedire la caduta di materiale sulla sede stradale.

g) opere da realizzarsi nella fascia di rispetto dalla strada

Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, chioschi, serbatoi interrati G.P.L., piantumazione di alberi, ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità.

Le autorizzazioni sono accordate nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono alla Provincia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione.

Le recinzioni sono realizzabili subordinatamente all'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e pongono a carico del titolare del provvedimento autorizzativo i seguenti obblighi particolari:

- a) rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all'anno, di erba fogliame, sabbia ed altro che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione,
- b) divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali,
- c) manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso o per danni accidentali,
- d) divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di incroci e curve.

h) innesti stradali - marciapiedi - piste ciclabili - pensiline e fermate autobus

La costruzione di tali opere è soggetta al rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative in materia, in particolare dalle norme geometriche per la costruzione delle strade (D.M. n. 5 del 5.11.2001 e s.m.i.), dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. MIT 19.4.2006 e s.m.i.) e per le piste ciclabili (D.M. n.557 del 30.11.1999) e s.m.i.

i) competizioni sportive. Prescrizioni di massima

Durante le competizioni sportive, gli enti organizzatori autorizzati devono garantire il rispetto delle norme del codice della strada, della disciplina di settore, del regolamento della federazione sportiva di riferimento, di tutte le prescrizioni contenute nel verbale di collaudo tecnico del percorso di gara redatto, ove necessario, dall'ente autorizzante, e di quelle dettate dai soggetti pubblici preposti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica (Polizia stradale, Prefettura e Questura).

È, in ogni caso, necessario verificare, nell'imminenza della competizione sportiva, l'idoneità del percorso stradale prescelto al fine di accertare la piena transitabilità della strada, e provvedere all'eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti che possano pregiudicarne la sicurezza.

I soggetti autorizzati devono provvedere all'installazione di apposita segnaletica di informazione ed avviso all'utenza sul transito dei concorrenti, con particolare riguardo ai punti pericolosi del percorso o ad eventuale chiusura di strade e sospensione temporanea del traffico, posizionata in modo da non limitare la visibilità della segnaletica stradale né da creare pericolo alla circolazione, e rimossa non appena terminata la gara. Tali soggetti devono esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi di settore, e devono altresì adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone e cose.

Deve essere rispettata la regolare velocità di marcia in base alle condizioni del piano viabile, nonché il percorso autorizzato.

In caso di inagibilità di parte del percorso dovuta a cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa, deve essere immediatamente sospesa la manifestazione ovvero, qualora tale inagibilità interessi una porzione di limitata estensione, può essere variato il percorso previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12/1 del D.Lgs. 285/92. In tal caso deve essere imposto ai concorrenti di non gareggiare nel tratto non autorizzato e di trasferirsi al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; devono essere adottate, altresì, tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti possa costituire intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale. Qualora sia presente servizio di scorta di polizia stradale questa provvede ad effettuare la scelta più opportuna per la sicurezza della circolazione.

Qualora, durante lo svolgimento della competizione, si verificano danni al demanio pubblico e sue pertinenze, l'ente organizzatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti e a ripristinare puntualmente la situazione ante gara.

I soggetti autorizzati devono assicurare una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con presenza di ambulanze e di personale medico in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; in ogni caso deve essere garantito il transito ai mezzi di soccorso pubblico per situazioni di emergenza.

Gli enti organizzatori devono provvedere alla massima pubblicità della manifestazione in modo da darne notizia all'utenza. L'ente organizzatore deve assicurarsi che i veicoli a motore partecipanti alla competizione non presentino alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte dalle carte di circolazione, e deve gestire al meglio l'afflusso dei corridoi e del pubblico, riducendo il più possibile i disagi per la popolazione locale anche nei giorni antecedenti la gara.

Nel caso di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposto nell'autorizzazione, anche sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare tecnico previsto dall'art. 9, comma 6 ter, del D.Lgs.n.285/92, un servizio di scorta da parte di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del medesimo decreto, eventualmente con ausilio di scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, al fine di garantire la tutela delle primarie esigenze di sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei concorrenti.

I) trasporti eccezionali. Prescrizioni di massima

Ferme le indicazioni di cui agli artt. 10-20 del D.P.R. n. 492/92 in materia di trasporti eccezionali, le relative autorizzazioni possono contenere le seguenti prescrizioni:

- i soggetti autorizzati devono avere al seguito e in regola i documenti di circolazione relativi ai veicoli;
- i transiti ed i trasporti eccezionali non devono essere effettuati nei periodi di limitazione alla circolazione stabiliti dal calendario emanato annualmente ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada, e in tutti quei periodi nei quali è interdetta dalle autorità competenti la circolazione dei veicoli o trasporti eccezionali: con riferimento a tali periodi il soggetto autorizzato è tenuto a sospendere l'attività autorizzata;
- i titolari dell'autorizzazione devono accertarsi direttamente, sotto la propria responsabilità, della percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, nonché dell'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto;
- i veicoli ed i trasporti eccezionali, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, devono essere tempestivamente allontanati dalla sede stradale e condotti alla più vicina area disponibile;
- la velocità, nei limiti imposti dal D.Lgs. n.285/92, deve essere regolata in relazione al traffico, alle caratteristiche e condizioni della strada, al carico e ad ogni circostanza di qualsiasi natura in modo che sia evitato pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose; qualora vi sia scorta di P.S., la velocità massima consentita è quella imposta dagli agenti di scorta;
- la marcia, la sosta ed il ricovero del veicolo devono avvenire sempre tenendo conto della sicurezza e fluidità della circolazione. Deve essere evitato intralcio e laddove si verificano incolonnamenti per la circolazione del veicolo eccezionale devono essere fatte soste al fine di far defluire il traffico;
- l'autista del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto eccezionale deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione, da esibire a richiesta agli organi preposti alla vigilanza stradale. L'autorizzazione scaduta, all'atto del rinnovo, deve essere restituita all'Ente che l'ha rilasciata;
- i trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali devono avere in funzione i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione secondo la normativa vigente in materia;
- in caso di eventuali danni alla proprietà stradale, piano viabile e manufatti, la spesa di riparazione è posta a carico dei soggetti autorizzati che s'impegnano a versare il relativo importo a semplice richiesta dell'Ente autorizzante;
- il peso complessivo dichiarato del veicolo adibito al trasporto e del relativo carico non deve superare i limiti risultanti dal libretto di circolazione e, qualora vi sia eccedenza di peso, non

- deve superare il peso a pieno carico risultante nella autorizzazione;
- i soggetti titolari di autorizzazione per trasporti di tipo singolo o multiplo, ad ogni inizio corsa sono tenuti ad annotare in maniera indelebile, sul foglio di viaggio, l'ora, la data e la località da dove ha avuto inizio il percorso; a fine tragitto indicare i Km. percorsi. In difetto di tale annotazione, l'autorizzazione deve essere ritirata dalla polizia stradale o dagli organi abilitati e restituita all'ufficio autorizzante;
- nel caso di viaggi con veicoli di riserva, conformemente a quanto prescritto dall'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, prima dell'inizio del viaggio dovrà essere comunicato all'Ente autorizzante per via telegrafica o telefax il n. di targa e gli estremi del documento di circolazione del veicolo; copia della comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione;
- la validità dell'autorizzazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'usura strada. La ricevuta di versamento valida e non scaduta deve sempre accompagnare l'autorizzazione e deve riportare la causale di versamento, il periodo pagato e la targa del veicolo.

Nel caso di autorizzazione periodica al **transito di macchine operatrici eccezionali** (autogrù, pale caricatrici, mezzi da cantiere):

- le macchine operatrici, se eccedono le dimensioni indicate all'art. 61 del D.Lgs n.285/92, devono essere muniti nella parte posteriore di un pannello amovibile di dimensioni m. 0,50 x 0,50 a strisce alterne bianche e rosse di materiale catarifrangente, approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione Generale della M.C.T.C.;
- altro pannello a strisce alterne bianche o rosse approvato ed installato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della M.C.T.C. deve essere utilizzato per le attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo;
- le macchine operatrici devono essere equipaggiati con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti e della navigazione e conforme alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
- il veicolo che eccede la larghezza di m. 2,55 (nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili), in caso di difficoltà alla circolazione stradale dovuta a neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile;
- per i veicoli che eccedono la larghezza di m. 3,20 è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone il soggetto autorizzato. Detti autoveicoli debbono precedere il mezzo a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m. e debbono essere equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della M.C.T.C. e conforme alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
- il conducente del veicolo di scorta deve segnalare con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina operatrice agli utenti della strada;

Nel caso di autorizzazione al **transito di macchine agricole**:

- i veicoli agricoli devono essere equipaggiati con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da Ministero dei Trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. e conforme alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
- i veicoli agricoli se eccedono le dimensioni previste all'art. 104 del D.Lgs n.285/92 devono essere muniti nella parte posteriore di un pannello amovibile di dimensioni m. 0,50 x 0,50 a strisce alterne bianche e rosse di materiale catarifrangente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione Generale della M.C.T.C.;
- altro pannello a strisce alterne bianche o rosse approvato ed installato secondo le prescrizioni

tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della M.C.T.C. deve essere utilizzato per le attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo;

- per le macchine agricole che eccedono la larghezza di m. 3,20 è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli debbono precedere il mezzo a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m. e debbono essere equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della M.C.T.C. e conforme alle prescrizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- il conducente del veicolo di scorta deve segnalare con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

ALLEGATO 2

Documentazione necessaria per il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di realizzazione di opere o l'effettuazione di alcune attività

Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni, concessione e nulla osta in materia di realizzazione di opere devono essere presentate in bollo, salvo le esenzioni di legge, e contenere le generalità complete del richiedente l'atto, il codice fiscale o la partita I.V.A., la denominazione, l'ubicazione e la superficie esatta del tratto di area che si intende occupare e/o modificare corredata di idonea cartografia, i dati catastali del o dei terreni interessati, il motivo della richiesta, la durata della concessione o autorizzazione nei limiti stabiliti dall'art. 20.

La domanda va corredata dai documenti di seguito elencati e può essere integrata, per far fronte a maggiori esigenze istruttorie, a richiesta della struttura competente:

- a) ove necessario, progetto e descrizione particolareggiata delle opere che si intendono eseguire, firmati da un professionista iscritto all'ordine professionale di riferimento o tecnico comunale abilitato;
- b) l'assenso scritto dei terzi nel caso in cui la concessione od autorizzazione abbia attinenza anche con altre proprietà;
- c) l'attestazione di versamento delle spese di istruttoria;

Per cavi e tubazioni

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona di posa del cavo o tubazione; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000, con indicazione della zona di posa del cavo o tubazione;
- b) planimetria catastale che evidenzi in modo preciso il percorso del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione e le relative progressive chilometriche;
- c) sezioni trasversali tipo in scala 1:100 di tutto il corpo stradale e della fascia di rispetto con l'indicazione del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione, opportunamente quotata;
- d) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- e) relazione tecnica particolare;
- f) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per accessi

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) planimetria catastale con indicazione del lotto e in modo schematico delle opere in progetto;
- c) planimetria in scala adeguata da 1:50 a 1:200 con la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto e delle opere in progetto individuando in colore rosso le opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche; specificare sempre l'uso cui l'accesso è destinato (civile, agricolo, industriale, commerciale, ecc.);
- d) sezione trasversale della strada in scala non superiore a 1:100 in corrispondenza dell'accesso;
- e) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- f) relazione tecnica particolare;
- g) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per recinzioni e opere diverse

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) planimetria catastale che evidenzi lo stato dei luoghi nonché le opere in progetto;
- c) estratto di PRGC evidenziando la zona del punto di intervento;
- d) planimetria in scala adeguata da 1:50 a 1:200 con l'indicazione del lotto interessato e la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto, individuando in colore rosso le opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche;
- e) sezioni trasversali in scala non superiore a 1:100 di tutto il corpo stradale e della fascia di

pertinenza.

- f) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- g) relazione tecnica particolare;
- h) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per muri di sostegno e controriva o strutture similari

- a) Documentazione richiesta per recinzioni e opere diverse;
- b) relazione di calcolo firmata da un professionista abilitato;
- c) progetto completo di relazione geologico-tecnica;
- d) relazione tecnica particolare;

Per ponteggi e occupazioni provvisorie

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) Indicazione planimetrica debitamente quotata dell'occupazione da effettuare;
- c) periodo per cui è richiesta l'occupazione.

ALLEGATO 3

Documentazione per le gare motoristiche

Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare motoristiche sulle strade provinciali e/o regionali devono essere presentate dal Legale rappresentante della Società organizzatrice, almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.

Alla domanda (una per ogni gara), redatta assolvendo l'imposta di bollo vigente, devono essere allegati:

- il programma della manifestazione con indicazione della velocità media e massima;
- la cronotabella di marcia;
- il Regolamento di gara approvato dalla Federazione nazionale sportiva competente;
- il parere favorevole delle Federazioni sportive di appartenenza;
- nulla osta del Ministero delle Infrastrutture nel caso in cui la competizione non rientri nel programma annuale;
- la planimetria in scala adeguata del percorso di gara;
- Il piano della sicurezza con particolare riferimento alle aree destinate al pubblico;
- copia della polizza assicurativa stipulata dall'organizzatore per la responsabilità civile (art. 3 L.990/69 e s.m.i.); l'assicurazione deve altresì coprire la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature e pertinenze;
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore dell'istanza se inoltrata per posta o fax;
- la ricevuta di versamento delle tasse istruttorie;
- marca da bollo da apporre sull'atto autorizzativi;
- la dichiarazione che l'organizzazione assicurerà:
 - a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato;
 - b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza;
 - c) la tutela estetico-ecologica delle strade e loro pertinenze.

ALLEGATO 4

Documentazioni per le gare ciclistiche

Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare ciclistiche sulle strade provinciali e/o regionali che interessano più Comuni devono essere presentate dal Legale rappresentante della Società organizzatrice, almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.

Alla domanda (una per ogni gara), redatta assolvendo l'imposta di bollo vigente, devono essere allegati:

- il programma della manifestazione;
- la cronotabella di marcia;
- la dichiarazione di compatibilità del percorso con il velocipede impiegato;
- il Regolamento di gara approvato della Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva;
- la planimetria del percorso di gara;
- copia della polizza assicurativa stipulata dall'organizzatore per la responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.); l'assicurazione deve altresì coprire la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature e pertinenze;
- la ricevuta di versamento delle tasse istruttorie;
- marca da bollo da apporre sull'atto autorizzativo
- dichiarazione che l'organizzazione assicurerà:
 - a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato;
 - b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza;
 - c) garanzia di tutela estetico-ecologica delle strade e loro pertinenze.

ALLEGATO 5

Documentazione per le gare podistiche, atletiche, con animali o con veicoli a trazione animale

Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare podistiche, di ski roll, con animali o con veicoli a trazione animale sulle strade provinciali e/o regionali che interessano più Comuni, devono essere presentate dal Legale rappresentante della Società organizzatrice, almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.

Alla domanda (una per ogni gara), redatta assolvendo l'imposta di bollo vigente, devono essere allegati:

- il programma della manifestazione;
- la cronotabella di marcia;
- il Regolamento di gara approvato della Federazione di appartenenza;
- la planimetria del percorso di gara;
- copia della polizza assicurativa stipulata dall'organizzatore per la responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.); l'assicurazione deve altresì coprire la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature e pertinenze;
- la ricevuta di versamento delle tasse istruttorie;
- marca da bollo da apporre sull'atto autorizzativi
- la dichiarazione che l'organizzazione assicurerà:
 - a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato;
 - b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza;
 - c) l'impegno a non arrecare offese all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla competizione.

ALLEGATO 6

Documentazione per la circolazione delle macchine agricole eccezionali

La domanda per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione su strade provinciali e/o comunali per macchine agricole eccezionali, prevista dall'art. 104, comma 8, D.Lgs. n.285/92, va presentata entro i dieci giorni precedenti la data prevista per la circolazione dei mezzi.

La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo viene utilizzato.

È necessario presentare una domanda redatta assolvendo l'imposta di bollo vigente, che contenga:

- l'attestazione del versamento delle tasse istruttorie;
- l'attestazione del versamento della maggiore usura stradale per le macchine agricole eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Codice.
- fotocopie dei documenti di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica dei veicoli con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando il documento di riconoscimento valido del dichiarante;
- fotocopie dei documenti di assicurazione dei veicoli;
- schema grafico di carico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, nella configurazione prevista di massimo ingombro; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs n.285/92; con indicazione delle targhe dei veicoli, a firma del titolare della ditta in originale (solo per il trasporto di macchine agricole eccezionali con rimorchi agricoli);

In caso di modifiche ad un'autorizzazione già rilasciata, riguardanti il percorso, le caratteristiche tecniche del complesso e/o la sostituzione della targa, salvo impedimenti adeguatamente documentati dalla ditta richiedente (ad esempio per lavori di pubblica utilità, per emergenze di natura ambientale, per guasti o sinistri ai mezzi), si procede ai sensi dell'art. 20, comma 1, del presente Regolamento.

ALLEGATO 7

Documentazione per la circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

La domanda per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione su strade provinciali e/o comunali per veicoli e i trasporti eccezionali di cui all'art. 10, comma 6, D.Lgs. 285/92, va presentata entro i quindici giorni precedenti la data prevista per la circolazione dei mezzi.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla L. n. 298/74 e s.m.i. Per le ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di sagoma e di massa stabiliti dal Codice, tale dichiarazione non è necessaria.

È necessario presentare una domanda redatta assolvendo l'imposta di bollo vigente, che contenga:

- l'attestazione del versamento delle spese istruttorie;
- l'attestazione del versamento della maggiore usura stradale per i veicoli ed i trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del D.Lgs. n. 285/92;
- le fotocopie dei documenti di circolazione dei veicoli con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando il documento di riconoscimento valido del dichiarante. Per le ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, può essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente le medesime specifiche tecniche ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria;
- le fotocopie dei documenti di assicurazione dei veicoli, con massimali di copertura non inferiori a € 3.615.000, aggiornabile annualmente;
- lo schema grafico di carico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, nella configurazione prevista di massimo ingombro; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs n.285/92; con indicazione delle targhe dei veicoli, a firma del titolare della ditta in originale. Qualora vi sia eccedenza di massa rispetto a quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs 285/92 lo schema del veicolo/complesso principale deve essere sempre in duplice copia, inoltre deve essere indicata la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, il baricentro del carico complessivo su tutti gli schemi grafici allegati alla pratica;
- la dichiarazione della ditta di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche ed opere d'arte che determinano un franco inferiore a quello di legge rispetto all'intradosso (art. 14, comma 6, D.P.R. n. 492/92);
- la dichiarazione della ditta (solo per le autorizzazioni periodiche), che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 492/92 e dei limiti di massa di cui all'art. 62 del D.Lgs n.285/92;
- una carta stradale in scala adeguata con l'indicazione dell'itinerario da percorrere;

In caso di modifiche ad un'autorizzazione già rilasciata, riguardanti il percorso, le caratteristiche tecniche del complesso e/o la sostituzione della targa, salvo impedimenti adeguatamente documentati dalla ditta richiedente (ad esempio per lavori di pubblica utilità, per emergenze di natura ambientale, per guasti o sinistri ai mezzi), si procede ai sensi dell'art. 20, comma 1, del presente Regolamento.

ALLEGATO 8

Documentazione per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari

Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta per impianti e mezzi pubblicitari devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata, e possono essere integrate, per far fronte a maggiori esigenze istruttorie, a richiesta della struttura competente.

Elenco documentazione da trasmettere in allegato alla domanda per autorizzazioni e nulla osta stradali per segnaletica (artt. 134-136 D.Lgs. n. 285/92) e mezzi pubblicitari (artt. 47 e s.s. D.P.R. n. 492/92) per ogni tipo di opera:

- a) attestazione del versamento delle spese di istruttoria;
- b) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando il punto di posizionamento del manufatto richiesto; n. 3 copie planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con individuazione precisa della posizione dell'impianto/freccia segnaletica/mezzo pubblicitario;
- c) bozzetto a colori o di più bozzetti, del messaggio pubblicitario, con relativi tempi di esposizione e con indicazione delle dimensioni, del numero delle facce, dei materiali, sagome, ecc.;
- d) nulla osta del proprietario del terreno privato su cui si effettua l'installazione con l'indicazione del nominativo, dei dati anagrafici, della residenza, specificando il foglio di mappa e il numero di particella catastale del fondo;
- e) autodichiarazione, redatta ai sensi di legge, con la quale il richiedente attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- f) per attività pubblicitarie non luminose o foniche effettuate con veicoli a ciò adibiti o comunque utilizzati, in luogo dei punti b) d) e) deve essere indicato il periodo, l'itinerario, il numero di viaggi che s'intendono effettuare ed i luoghi di sosta.

Solo per i mezzi pubblicitari

- g) n. 1 copia del nulla osta dell'Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo sia visibile da tale strada (art. 23, comma 5, del D.Lgs n.285/92);

Per l'installazione di striscioni, locandine, stendardi e segnali orizzontali reclamistici

- h) indicazione del periodo di tempo di esposizione;

Per le richieste di rinnovo

- i) allegare copia dell'atto autorizzativo originario;

Per le richieste di modifica

- j) allegare copia dell'atto autorizzativo originario.

ALLEGATO 9

Definizione delle spese di istruttoria

TABELLA 1) SPESE PER ISTRUTTORIA NORMALE **Euro 60,00 (sessanta/00)**

(non necessita di verifiche specifiche, tranne il sopralluogo per la localizzazione dell'intervento)

1	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del suolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune
2	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del soprassuolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune
3	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del sottosuolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune

TABELLA 2) SPESE PER ISTRUTTORIA COMPLESSA **Euro 150,00 (centocinquanta/00)**

(che richiede comunque sopralluoghi specifici, la verifica delle infrastrutture esistenti, il rispetto di disposizioni legislative o specifiche norme, ecc.)

1	Passi carrai per accedere a edifici residenziali, attività produttive o a fondi agricoli
2	Cartelli pubblicitari e insegne distributori di carburanti sia infissi su suolo pubblico che privato entro la fascia di rispetto, con un massimo di n.5 cartelli
3	Occupazioni permanenti con balconi, verande e similari infissi di carattere stabile, su fronte di fabbricati prospicienti il suolo pubblico
4	Ponti - canali per condotte d'acqua non in pressione, canalizzazioni varie
5	Occupazione di sopra e sottosuolo stradale per impianti di enti erogatori di pubblici servizi nell'ambito del territorio di un unico Comune: - linee elettriche, telefoniche per occupazioni sia longitudinali che trasversali con o senza sostegni nel suolo pubblico, con qualsiasi numero di conduttori - condutture per acqua potabile - condotte per fognature bianche o nere e per scarichi di ogni tipo - condotte per distribuzione gas metano
6	Recinzione di proprietà, di ogni tipo e forma realizzate alla distanza da m 1 a m 3 dal confine stradale costruite come da D.I.A./permesso di costruire
7	Costruzioni edilizie da realizzarsi come da permesso di costruire e conformemente al codice della strada
8	Qualsiasi altra occupazione permanente del soprassuolo di pertinenza provinciale
9	Qualsiasi altra occupazione permanente del sottosuolo di pertinenza provinciale
10	Apparecchi per distribuzione automatica di tabacchi o altri generi di consumo
11	Qualsiasi occupazione temporanea del suolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni
12	Qualsiasi occupazione temporanea del soprassuolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni
13	Qualsiasi occupazione temporanea del sottosuolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni

TABELLA 3) SPESE PER ISTRUTTORIA SPECIALE **Euro 300,00 (trecento/00)**

(come al punto 2 ma con verifiche di maggior importanza quali calcoli statici e analisi tecniche delle infrastrutture esistenti, il rispetto di disposizioni legislative o specifiche norme, ecc.)

1	Occupazione del sottosuolo stradale per attraversamento di canali artificiali, a filo libero o in pressione, per sottopassi di ogni tipo da realizzarsi in muratura
2	Passi carrai per accedere a distributori di carburanti e attività commerciali
3	Occupazioni di suolo o sottosuolo di pertinenza della Provincia o situato nella zona di rispetto, per l'impianto di stazioni di distributori di carburanti, di canalizzazioni per accesso a piazzali di aziende di ogni tipo (agricolo, industriale, commerciale, terziario)
4	Cartelli pubblicitari e insegne distributori di carburanti sia infissi su suolo pubblico che privato entro la fascia di rispetto con più di n.5 cartelli

5	Occupazione di sopra e sottosuolo stradale per impianti erogatori di pubblici servizi nell'ambito del territorio di più Comuni: - linee elettriche, telefoniche per occupazioni sia longitudinali che trasversali con o senza sostegni nel suolo pubblico, con qualsiasi numero di conduttori - condutture per acqua potabile - condotte per fognature bianche o nere e per scarichi di ogni tipo - condotte per distribuzione gas metano
6	Autorizzazioni gare sportive che richiedono il collaudo tecnico del percorso ai sensi dell'art. 9 del Codice della strada

TABELLA 4) SPESE PER ISTRUTTORIA GARE SPORTIVE - TRASPORTI **Euro 60,00 (sessanta/00)**

1	Autorizzazioni per trasporti eccedenti la sagoma e le masse limite (art 61-62 del Codice della strada) come stabilite dall'art. 13 del Regolamento di attuazione: Singole/Multiple e Periodiche (es. Trasporto e circolazione di Macchine Operatrici, Macchine Agricole, Mezzi d'Opera, Laminati e Coils, Blocchi in Pietra, Elementi in C.A.P. etc. etc.)
2	Autorizzazioni gare sportive che non richiedono il collaudo tecnico del percorso ai sensi dell'art. 9 del Codice della strada

TABELLA 5) SPESE PER ISTRUTTORIA RINNOVI O PROROGHE **Euro 50,00 (cinquanta/00)**

1	Rinnovi e Proroghe per i trasporti di cui alla Tabella 4 punto n. 1
2	Variazioni delle Autorizzazioni per trasporti eccedenti la sagoma e le masse limite relative al punto 1
3	Nulla osta rilasciati per il transito di Carrelli Elevatori (al momento non pagano, versano già un corrispettivo alla Motorizzazione)
4	Rinnovi e Proroghe per pratiche di cui tabelle 1,2,3 e 4 punto 2